



Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale- S.A.N

REGOLAMENTO TECNICO

Testo approvato dal Consiglio Federale FCI nella riunione del 22 gennaio 2015

INDICE

Titolo	Sezione	Articoli
	Premessa e Principi generali	1 - 10
I - Norme amministrative	1 – Tessere	11-14
	2 - Categorie Tesserati	15
	3 – Calendari	16-17
	4 - Trasferimento corridori	18-20
	Prima parte – Attività su Strada	
II - Norme di effettuazione delle corse	1 Classificazione delle gare	21-23
	2 Organizzazione e approvazione delle gare/manifestazioni	24-46
	3 Campionati	47-53
	4 Biciclette	54
	5 Svolgimento delle gare/manifestazioni di un giorno ed a tappe	55-69
	6 Limitazione alla partecipazione alle corse	70-71
	7 Controllo delle corse/manifestazioni su strada	72-79
	8 Norme di sicurezza e disposizioni organizzative	80-88
	9 Particolarità corse su strada	89-102
	10 Auto e moto al seguito	103-115
	11 Corse a cronometro	116-120

III - Infrazioni e sanzioni	1 Principi generali	121-124
	2 Sanzioni	125-132
	3 Reclami e denunce	133-134
	4 Rinvio	135
	Seconda parte – Attività su pista	
IV - Norme di effettuazione delle Corse su pista	1 Norme Tecniche generali.	136
	2 Primati	137-143

Allegati

- | | |
|---------------|--|
| AII. 1 | Rapporti tra società ed atleti |
| AII. 2 | Prospetto infrazioni e sanzioni di natura tecnica-organizzativa per le gare iscritte nel calendario internazionale, nazionale e regionale. |
| AII. 3 | Prospetto infrazioni e sanzioni concernenti i fatti di corsa relativamente alle gare iscritte nel calendario internazionale, nazionale e regionale . |
| AII. 4 | Ordine iniziale di marcia corridori e automezzi al seguito di gare regionali |
| AII.5 | Maglia Campione Italiano |
| AII.6 | Tabella penalità in tempo corse a cronometro |

Premessa

Il presente Regolamento Tecnico è redatto in conformità dell'art. 1 del Regolamento Organico e delle norme in materia emanate dall'Unione Ciclistica Internazionale recepite dal Consiglio Federale, ed entra in vigore successivamente, al visto di conformità del C.O.N.I., dal 15° giorno della sua pubblicazione sull'organo ufficiale.

In conformità a quanto dispone l' art. 2 del Regolamento Organico, il presente Regolamento Tecnico disciplina l'attività delle categorie di atleti indicate dal primo capoverso del successivo art. 11 ed è applicato con le modalità contenute dalle norme attuative proposte dai rispettivi settori tecnici nazionali all'approvazione del Consiglio Federale.

Il presente Regolamento è integrato sui temi della tutela della salute dei corridori, dal regolamento sanitario federale, approvato, con le modalità indicate dal Regolamento Organico della F.C.I

Principi generali

Articolo 1 -

Il rilascio della tessera federale per tutte le categorie indicate dall'articolo 11 (Sezione Prima - Norme Amministrative - Titolo Primo) del presente Regolamento richiede da parte di ciascuno:

- a) impegno ad assicurare le più ampie condizioni di sicurezza nello svolgimento delle manifestazioni;
- b) preparazione tecnica e specifica professionalità.

E' compito degli organismi federali competenti operare per il raggiungimento di tali condizioni.

Articolo 2 -

Chiunque intenda svolgere una attività specifica nell'ambito di una manifestazione ciclistica federale deve essere in possesso della relativa tessera da rilasciarsi secondo le procedure emanate dalla F.C.I. e contenute nel Regolamento Organico.

Articolo 3 -

Il possesso della tessera della F.C.I. comporta per tutti i tesserati l'impegno al rispetto dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, delle Norme Sportive Antidoping e di ogni altro Regolamento e normativa approvati dal Consiglio Federale ed è da intendersi esteso anche alle manifestazioni previste nell'articolo 23 comma 2 laddove applicabili.

Articolo 4 -

Il comprovato versamento della tassa nella misura stabilita dal Consiglio Federale, da diritto per ogni categoria di tesserati alla copertura assicurativa stabilita dalla F.C.I. in relazione alla funzione svolta.

Gli ex atleti agonisti M/F quali ex Professionisti, ex Elite, ex Under 23 ed ex Donne Elite, ricompresi nei periodi sotto riportati, partecipano all'attività amatoriale di tutte le specialità, solo previo invito scritto della Società organizzatrice, sono esclusi da qualsiasi classifica individuale e di società e dovranno evitare in ogni modo di alterare lo svolgimento della gara. Nei periodi indicati gli ex atleti agonisti di cui sopra possono essere tesserati solo come cicloturisti.

Periodi di sospensione dall'attività cicloamatoriale:

Atleti professionisti: 4 anni successivi all'ultimo anno in cui hanno partecipato a corse aperte ai professionisti;

Elite (senza contratto): due anni successivi all'ultimo tesseramento nella categoria;

Atleti U23: due anni successivi all'ultimo tesseramento nella categoria;

Atleti U23 con un solo anno di tesseramento nella categoria: un anno successivo all'ultimo tesseramento;

Donne Elite: due anni successivi all'ultimo tesseramento nella categoria.

Gli ex atleti agonisti, (ex Elite, ex Under 23, ex Donne Elite) che hanno svolto attività, nelle ultime tre stagioni, per il 75%, nelle specialità del Fuoristrada o che sono stati punteggiati nel ranking Top Class Fuoristrada o nel Ranking UCI Fuoristrada, possono partecipare all'attività Master/Amatoriale nelle sole specialità Fuoristrada indicate:

XCO/XCM/XCP/XCE/XCT/XCR/XCS/XCU/XCRR/DH/DHN/EN/4X/BMX/TRIALS/CX, ad esclusione, nel primo anno, dei relativi Campionati Italiani.

Articolo 5

Ai tesserati del settore non è consentito svolgere attività in campo ciclistico in favore di società sospese o non affiliate alla F.C.I.

I medesimi tesserati non possono svolgere qualsiasi attività in favore di Federazione ciclistica straniera se non con specifica autorizzazione della Struttura Nazionale Amatoriale.

Il tesserato FCI non può esserlo anche per altri Enti e/o altre Federazioni Straniere affiliate all'UCI.

Non potranno essere tesserati Cicloamatori i soggetti che risultino sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria, per un periodo superiore a mesi 6 (sei), per motivi legati al doping. Il legale rappresentante della società affiliata alla FCI, ha la responsabilità di far sottoscrivere, a ciascuno degli associati che intendano tesserarsi quali Cicloamatori, anche se tesserati presso Federazioni e/o Enti stranieri, una dichiarazione etica che attesti l'inesistenza di sanzioni della giustizia sportiva e/o ordinaria superiori a mesi 6 (sei), per motivi legati al doping e l'obbligo di immediata informazione in caso di successive sanzioni della giustizia sportiva e/o ordinaria a suo carico, onde poter procedere alla contestuale comunicazione alla segreteria del S.A.N. della FCI.

La mancata sottoscrizione della dichiarazione non consentirà il rilascio della tessera di iscrizione. I soggetti iscritti ad una Federazione e/o Ente Straniero che vogliono partecipare ad una manifestazione Italiana dovranno obbligatoriamente sottoscrivere la dichiarazione etica e consegnarla all'organizzazione che ha la responsabilità di richiederla ed acquisirla. In caso di falsità, accertata dalla Segreteria Generale della FCI dell'autocertificazione etica amatoriale, con il controllo delle sanzioni ricevute dal tesserato o l'accertamento della sua mancata acquisizione da parte del Presidente della Società, oltre alla contestuale segnalazione alla Procura Federale, il Presidente Federale è delegato a deliberare l'immediata sospensione amministrativa degli effetti del tesseramento, per carenza di requisiti per il suo rilascio, fino alla definizione del procedimento di giustizia federale.

Articolo 6

I Dirigenti nazionali, regionali e provinciali, nonché i componenti di Commissioni, hanno diritto agli speciali accrediti, previsti dalla società organizzatrice delle gare/manifestazioni. **I soggetti stranieri possono partecipare alle manifestazioni sia cicloturistiche che Gran Fondo/Fondo di tutti i tipi se in possesso di licenza UCI valida per l'anno in corso, rilasciata dalla propria federazione ciclistica nazionale, e previa presentazione della certificazione etica in lingua inglese .**

I soggetti stranieri che non siano in possesso di tale licenza, dovranno presentare, prima della partenza della gara, un certificato medico che attesti lo stato di idoneità alla partecipazione ad una manifestazione sportiva ciclistica agonistica o non agonistica a seconda della tipologia della manifestazione alla quale il soggetto intenda partecipare. Tale certificato deve non essere antecedente di oltre un anno rispetto alla data della manifestazione alla quale si intende partecipare

Articolo 7

La tessera, documento d'identità ai soli fini sportivi, ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo proroghe dettate dal Consiglio Federale.

Articolo 8

I cittadini stranieri, in possesso delle necessarie autorizzazioni in materia possono essere tesserati per Società ciclistiche italiane nel rispetto delle norme relative deliberate dal Consiglio Federale e delle direttive in materia emanate dal C.O.N.I.

Articolo 9

La tessera di cicloamatore è incompatibile con qualsiasi altra tessera che consenta di praticare l'attività agonistica in ambito federale.

I tesserati delle categorie cicloturistiche possono, invece, richiedere il rilascio di altra tessera federale.

Articolo 10

Nello svolgimento dell'attività cicloturistica/amatoriale è obbligo il rispetto del Codice della Strada ed ogni altra norma in maniera di sicurezza contenuta nel presente Regolamento da parte delle società organizzatrici delle manifestazioni in quanto applicabili.

TITOLO PRIMO Norme

amministrative

Sezione Prima

Tessere

Articolo 11

Le tessere federali sono rilasciate per una delle seguenti categorie:

- a) cicloturisti
- b) cicloamatori

Articolo 12

Le tessere di cicloamatore e cicloturista con la denominazione dell'UCI hanno valore internazionale.

L'attività svolta a livello internazionale dovrà essere compatibile con le limitazioni tecniche e sanitarie previste per i cicloturisti e i cicloamatori dall'UCI e dalle Norme Attuative proposte dalla Struttura Amatoriale Nazionale all'approvazione del Consiglio Federale.

Articolo 13

Il rilascio della tessera è facoltativo.

Avverso il provvedimento di diniego da parte del Comitato Regionale competente per territorio è ammesso ricorso nel termine di quindici giorni alla Corte Federale, che decide in via definitiva nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione del ricorso stesso.

Articolo 14

L'attività in Italia dei corridori tesserati per una Federazione straniera affiliata all'U.C.I. è disciplinata dalle Norme Attuative proposte dalla Struttura Amatoriale Nazionale all'approvazione del Consiglio Federale dalle norme dello Stato Italiano in materia.

Sezione seconda

Categorie Tesserati

Articolo 15

I tesserati che svolgono attività cicloturistico/amatoriale sono suddivisi nelle seguenti categorie in relazione alla loro età e all'idoneità sanitaria:

- a) cicloturisti, a partire dal 13° anno di età (anno solare);
- b) cicloamatori, a partire dal 17° anno di età (anno solare).

I cicloturisti sono compresi in una unica categoria; i tesserati cicloamatori sono suddivisi in categorie in base all'età, secondo quanto stabilito dalla Struttura Amatoriale Nazionale con le Norme Attuative, approvate dal Consiglio Federale.

Sezione terza

Calendari dell'attività

Articolo 16

Le gare e le manifestazione cicloturistico/amatoriali possono disputarsi, previa iscrizione a calendario (regionale, nazionale ed internazionale) ove abbiano ricevuto l'approvazione del Settore Federale di competenza o dalle Strutture Regionali e l'autorizzazione richiesta dal vigente Codice della Strada agli organi amministrativi competenti.

Il periodo di attività è stabilito di anno in anno dalla Struttura Amatoriale Nazionale con le Norme Attuative approvate dal Consiglio Federale.

Articolo 17

I calendari nazionali ed internazionale sono:

- a) predisposti dalla Struttura Amatoriale Nazionale e trasmessi per l'approvazione al Consiglio Federale per il tramite della Segreteria Generale.
- b) compilati sulla base delle richieste delle Società affiliate trasmesse alla Struttura Amatoriale Nazionale per il tramite del Comitato Regionale competente, che dovrà esprimere per ogni richiesta il proprio parere non vincolante.

Oltre alla denominazione della gara, la richiesta dovrà contenere l'indicazione della data proposta e di almeno una di riserva ed essere accompagnata dal deposito cauzionale che sarà stabilito di anno in anno e che sarà decurtato della somma dovuta per tasse federali al momento della gara o manifestazione.

Tutte le corse/manifestazioni devono mantenere la propria denominazione che, peraltro, potrà essere modificata dalla Struttura Amatoriale Nazionale per evitare omonimie con altre gare o manifestazioni.

Il deposito cauzionale sarà restituito qualora la domanda non venisse accolta o se la gara o manifestazione iscritta in calendario non effettuata per cause di forza maggiore.

Per le iscrizioni di gare o manifestazioni nei calendari Regionali, le società interessate dovranno – per il tramite dei Comitati Provinciali ove previsto – indirizzare le richieste alla Struttura Regionale Amatoriale che predisporrà il relativo schema da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

Sezione quarta

Trasferimento corridori

Articolo 18

I tesserati del Settore Amatoriale possono trasferirsi ad altra società affiliata alla F.C.I. del medesimo settore al termine di ogni anno di attività.

In ogni caso il trasferimento è subordinato al rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato n. 1 al presente Regolamento.

Articolo 19

Il passaggio dalle categorie agonistiche a quelle cicloamatoriali è consentito soltanto in fase di rinnovo annuale della tessera.

Il passaggio del medesimo corridore dalle categorie amatoriali a quelle agonistiche può essere consentito soltanto dopo quattro anni da quello precedentemente inverso.

Articolo 20

I tesserati delle categorie cicloamatoriali potranno passare alle categorie agonistiche nei seguenti casi:

- a) in fase di rinnovo annuale della tessera, sia con la stessa o con altra società, dopo aver assolto agli obblighi sociali, di cui all'allegato n. 1 del presente Regolamento;
- b) nel corso della stagione agonistica nell'ambito della stessa società che svolga con propria sezione anche attività agonistica, nel rispetto delle normative Federali a riguardo;
- c) nel corso della stagione qualora la società di appartenenza sia sospesa dall'attività per qualsiasi causa per un periodo superiore a trenta giorni;
- d) nel corso della stagione ad altra società se quella di appartenenza cessa di svolgere attività;
- e) nel corso della stagione previa comunicazione da parte del tesserato al S.A.N. ed acquisizione del nulla osta da parte della società di appartenenza**

Il tesserato cicloturista potrà passare, nell'ambito della stessa società, anche nel corso dell'anno, alla categoria cicloamatoriale.

In tal caso, dovrà essere adeguata la certificazione medica di idoneità.

Parte I

ATTIVITÀ SU STRADA

TITOLO SECONDO

Norme di effettuazione delle corse

Sezione prima

Norme tecniche generali

Classificazione delle gare

Articolo 21

Le gare e le manifestazioni si dividono:

1. rispetto alla partecipazione

- a) riservate: con l'iscrizione aperta solo ai tesserati di una determinata categoria.
- b) libere: con l'iscrizione aperta a tutti i tesserati di determinate categorie.
- c) ad invito: con l'iscrizione aperta solo ai tesserati invitati dagli organizzatori.

2. rispetto all'estensione

- a) internazionali: se iscritte nel calendario internazionale
- b) nazionali: se iscritte nel calendario nazionale
- c) regionali: se iscritte nel calendario regionale
- d) intersociali: *se riservate ai tesserati di 5 società oltre a quella organizzatrice*
- e) sociali: se riservate ai tesserati di una sola società

3. rispetto alle modalità di svolgimento

- a) di un giorno (amatoriali e cicloturistiche)
- b) di più giorni (amatoriali e cicloturistiche)
- c) a tappe (amatoriali)
- d) criterium
- e) tipo pista
- f) a cronometro individuale, a coppie, a squadre
- g) attività di fondo
- h) raduni, regolarità, brevetti, raids e pedalate ecologiche
- i) primati
- j) fuoristrada, secondo le norme stabilite dalla Struttura Tecnica Federale Settore Fuoristrada

4. rispetto alle categorie

- a) cicloturisti
- b) ciloamatori

5. rispetto al livello di partecipazione

- a) cicloturistiche
- b) ciclomotoriali
- c) miste

6. rispetto all'importanza

- a) prove uniche di Campionato Italiano, regionale e provinciale nelle quali è in palio il titolo relativo
- b) prove valide per la classifica del Campionato Italiano, regionale o provinciale

Le gare che si disputano in due o più giornate continue con classifica generale a tempi, o a punti, devono essere considerate quali corse/manifestazioni a tappe agli effetti tecnici, organizzativi, amministrativi, e possono essere iscritte nel calendario nazionale/internazionale.

Il chilometraggio massimo delle gare/manifestazioni è stabilito annualmente con le norme Attuative, approvate dal Consiglio Federale.

Le gare in linea possono essere precedute da un tratto turistico, disciplinate dalle norme tecniche relative di cui al presente regolamento.

Lo svolgimento è disciplinato dalle annuali norme attuative, approvate dal Consiglio Federale.

L'attività cicloturistica/amatoriale può svolgersi durante tutto l'arco dell'anno, fatte salve le limitazioni eventualmente per ogni tipo di specialità nelle norme Attuative approvate dal Consiglio Federale su proposta della Struttura Amatoriale Nazionale.

Articolo 22

I tesserati Master possono partecipare alle gare approvate dal Settore Fuoristrada nel rispetto di quanto stabilito in merito, dal R.T. Fuoristrada e dalle relative Norme Attuative.

Articolo 23

L'attività promiscua tra concorrenti delle diverse categorie e/o con tesserati agli Enti di Promozione Sportiva è disciplinata dalle Norme Attuative proposte dalla Struttura Amatoriale Nazionale, all'approvazione del Consiglio Federale.

La partecipazione di tesserati FCI cicloamatori e cicloturisti, a manifestazioni di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è disciplinata dalle Norme Attuative proposte dalla Struttura Amatoriale Nazionale all'approvazione del Consiglio Federale.

Sezione Seconda

Organizzazione e approvazione delle gare/manifestazioni

Articolo 24 -

Lo svolgimento delle gare/manifestazioni su strada, iscritte nei calendari regionali, nazionale ed internazionale, è subordinato all'approvazione sportiva della competente Struttura Federale regionale o nazionale ed al rispetto della procedura fissata dall'Art. 9 del codice della strada, per le gare su strada.

La richiesta di approvazione alla Struttura Amatoriale, nazionale o regionale, deve essere presentata in termini di tempo tali che consentano successivamente di avanzare richiesta di autorizzazione all'autorità amministrativa nel rispetto dei tempi fissati dallo stesso codice della strada.

La richiesta di approvazione comporta per la Società organizzatrice l'impegno al rispetto più assoluto delle disposizioni tecniche, di sicurezza e di assistenza sanitaria dettate dalla F.C.I. , e dalle norme di legge dello Stato Italiano.

Nessuna corsa può essere organizzata se la Società richiedente non abbia perfezionato la propria affiliazione nel completo rispetto delle relative norme federali o se nei suoi confronti sia stato emesso provvedimento di sospensione da ogni attività da parte di organi di giustizia federali.

La Società organizzatrice è responsabile sul piano della conformità ai regolamenti federali e sul piano finanziario, amministrativo e giuridico ed alle disposizioni dettate dai competenti organi amministrativi dello Stato Italiano.

Corse/manifestazioni regionali

Articolo 25

Il programma della corsa, compilato in ogni sua parte sui moduli federali, deve essere corredato dalla seguente documentazione:

- a) *tasse federali, nella misura fissata dal Consiglio Federale;*
- b) *planimetria ed altimetria del percorso;*
- c) *tabella oraria di marcia;*
- d) *caratteristiche del percorso con indicazione delle misure di sicurezza adottate;*
- e) *caratteristiche dell'ultimo chilometro;*
- f) *dislocazione dei posti di pronto soccorso e centri ospedalieri collocati nelle vicinanze del percorso;*
- g) *ove prevista dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore di corsa e del suo vice;*
- h) *indicazione sede di Giuria, segreteria e locali antidoping. Numeri cellulare Responsabile*

Società organizzatrice e Addetto anti doping.

La Società organizzatrice deve porre a disposizione, quale addetto al Collegio di Giuria, un proprio rappresentante, tesserato federale, che abbia accettato tale incarico e che non abbia altre mansioni nell'ambito della gara stessa.

Corse/manifestazioni nazionali ed internazionali

Articolo 26 -

Oltre alla documentazione di cui all'articolo precedente devono essere unite copia del regolamento speciale di corsa in lingua italiana e obbligatoriamente in lingua francese e/o inglese per manifestazioni inserite nel calendario internazionale.

Programma di corsa/manifestazione

Articolo 27

Il programma di corsa/manifestazione, con i relativi allegati, deve essere portato a conoscenza delle Società e dei partecipanti attraverso la pubblicazione sull'organo ufficiale e ripetuta ai partecipanti prima della partenza.

Articolo 28

Il programma di una corsa/manifestazione, approvato dalla Struttura Amatoriale competente, non può essere modificato nelle norme che attengono direttamente al risultato tecnico, alla sua sicurezza e all'assistenza sanitaria, se non alle seguenti condizioni:

- a) prima della partenza soltanto con l'approvazione di un rappresentante della Struttura Amatoriale competente, in forma scritta o telefonica, a richiesta del Direttore di Corsa o del Responsabile della manifestazione, dandone comunicazione al Presidente di Giuria;
- b) dopo la partenza con provvedimento del Direttore di Corsa o del Responsabile della manifestazione, previa comunicazione al Presidente di Giuria, o in caso di impossibilità di altra comunicazione ad un o dei componenti del Collegio di Giuria

Articolo 29

Il programma tecnico di qualsiasi corsa/manifestazione potrà essere divulgato soltanto dopo la sua approvazione da parte del competente organo federale, pena l'ammenda inflitta dal Giudice Unico su denuncia di qualsiasi tesserato della F.C.I. e di cui agli allegati nn. 2 e 3.

Articolo 30

In caso di preventivo annullamento, di interruzione e/o di mancato svolgimento di una corsa di qualsiasi categoria per cause non dipendenti dalla volontà della Società organizzatrice, la stessa potrà proporre alla Struttura Amatoriale competente, lo svolgimento ad altra data, la quale deciderà in merito alla richiesta.

La richiesta di modifica di data dovrà essere indirizzata alla Struttura Amatoriale competente.

Lo spostamento di data per gare nazionali ed internazionali, non comporta il pagamento della tassa stabilita al riguardo nei casi di annullamento per cause non dipendenti dalla volontà della società organizzatrice.

Articolo 31

L'autorizzazione per lo svolgimento delle gare/manifestazioni che si svolgono sul territorio di altro stato nazionale dovrà essere preventivamente richiesta alla Segreteria Generale.

Le Società organizzatrici di corse/manifestazioni che interessano la competenza territoriale di uno o più Comitati Regionali, dovranno ottenere per il tramite del proprio C.R. il nulla osta del/dei Comitato/i Regionale/i competente/i.

Le Società e gli Enti organizzatori di corse/manifestazioni che interessano il territorio di più Comitati Regionali dovranno inviare ai Comitati Regionali interessati il programma della corsa approvato almeno 20 giorni prima della disputa della corsa/manifestazione per le gare del calendario nazionale/internazionale e 10 giorni per le corse dei calendari regionali.

Premi

Articolo 32

Non è consentita la premiazione in denaro.

Tutte le informazioni relative ai premi in palio di qualsiasi natura, individuali e di rappresentanza, devono essere indicati nel programma di gara e portate a conoscenza dei partecipanti preliminarmente alla partenza.

Per le gare a coppie o altre il premio di rappresentanza sarà assegnato alla squadra del vincitore, anche se formata da atleti di diverse società di appartenenza.

Il Presidente di Giuria dovrà dare atto sul proprio verbale dell'eventuale mancata effettuazione della premiazione. I premi attribuiti e non ritirati sono trattenuti e incamerati dalla società organizzatrice.

Iscrizioni

Articolo 33 -

I corridori per essere iscritti alle gare/manifestazioni dalla Società di appartenenza, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente tesserati;
- b) appartenere a società non sospesa o radiata;
- c) non essere iscritti già ad altra gara nello stesso giorno, salvo nell'ipotesi di cui al successivo Articolo - 36;
- d) non essere radiati o sospesi dalla F.C.I. o da altra Federazione affiliata all'U.C.I. o dalla U.C.I. stessa ovvero da un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI con cui la FCI abbia stabilito un reciproco riconoscimento delle squalifiche disciplinato dalle Norme Attuarive proposte dalla Struttura Amatoriale Nazionale all'approvazione del Consiglio Federale;

Articolo 34-

L'iscrizione alle gare/manifestazioni deve essere inviata alla Società organizzatrice unicamente dalla Società di appartenenza del *corridore*, *tramite sistema informatico* federale.

Le iscrizioni devono contenere, oltre al nominativo ed al numero di tessera di ciascun partecipante, la denominazione e relativo codice della società di appartenenza, la categoria di appartenenza, la nazionalità.

Qualora una Società venga a conoscenza dell'iscrizione di un proprio tesserato ad una gara/manifestazione contro la propria volontà dovrà darne immediata comunicazione scritta, specificandone i motivi, alla SAN e, ove possibile, all'organizzatore prima dello svolgimento dell'evento, il quale provvederà a cancellare l'atleta dall'elenco iscritti senza obbligo di restituzione dell'eventuale tassa d'iscrizione.

Articolo 35 -

Il termine utile per le iscrizioni, differenziato secondo il tipo di gara/manifestazione, viene stabilito con le norme attuative, approvate dal Consiglio Federale.

Per le gare/manifestazioni su strada, l'elenco degli iscritti, completo di tutti gli elementi richiesti, deve essere consegnato al Presidente di Giuria un'ora e mezza prima della partenza (gare/manifestazioni regionali) e due ore prima della partenza nelle gare/manifestazioni nazionali/internazionali.

Nell'attività cicloturistica, la società organizzatrice deve presentare al Presidente di Giuria, all'inizio delle operazioni di partenza (almeno un'ora e mezza prima del via), i fogli di iscrizione delle singole società partecipanti, convalidati dal capo gruppo.

Nell'attività di fondo, al termine delle operazioni per l'ammissione in gara, l'organizzatore, che avrà curato la raccolta delle iscrizioni, dovrà presentare alla Giuria l'elenco degli iscritti conformemente alle iscrizioni pervenute con relativo modulo di responsabilità sottoscritto in merito alla regolarità delle stesse.

Articolo 36 -

I corridori iscritti ad una gara/manifestazione che non si sia disputata per qualsiasi causa, possono essere iscritti, qualora gli orari lo consentano, ad altra gara riservata alla stessa categoria, fino a mezza ora prima della partenza, previa comunicazione telefonica alla Società organizzatrice.

In tal caso, l'iscrizione potrà essere effettuata per iscritto da un dirigente della società di appartenenza o dall'interessato, presentando unitamente un'attestazione scritta del Presidente di Giuria della gara/manifestazione non disputata.

Servizio Medico

Articolo 37

Nello svolgimento dell'attività amatoriale o cicloturistica-amatoriale, la Società organizzatrice deve disporre la presenza in corsa, di un Medico di gara e di almeno un'autoambulanza dotata delle necessarie apparecchiature atte ad assicurare il primo soccorso.

Le attrezzature medesime dovranno essere controllate prima della partenza da parte dello stesso Medico di gara, alla presenza del Direttore di Corsa.

Il Direttore di Corsa dovrà accertarsi preventivamente dell'identità del Medico di gara.

L'opera del Medico di gara dovrà essere prestata dall'ora di inizio delle operazioni di partenza fino alla scadenza del tempo massimo sia per le corse di un giorno, sia per quelle a tappe.

Soltanto al Medico di gara compete lo svolgimento della assistenza sanitaria durante la manifestazione.

Il Medico di gara ha la competenza esclusiva per stabilire la eventuale continuazione della corsa per i corridori vittime di cadute o di altre cause.

Il mancato rispetto del divieto a continuare la corsa comporta l'espulsione o l'esclusione da parte della Giuria, su denuncia verbale del Medico di gara, nel corso della gara stessa e confermata con atto scritto al termine, consegnata al Presidente di Giuria, per essere allegato alla documentazione da trasmettere al Giudice Unico.

Il Medico di gara dovrà portare un bracciale o un pettorale o altro indumento che consenta di identificare la sua funzione in ogni momento da parte di qualsiasi tesserato al seguito della corsa.

La vettura del Medico di gara occuperà nella fase iniziale la posizione che precede le vetture delle Società ammesse al seguito e successiva a quella della dirigenza di corsa (Direttore di corsa o Presidente Giuria a seconda che si tratti di corsa regionale oppure nazionale/internazionale).

Durante la corsa il Medico di gara deciderà quale sia la posizione più idonea per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione alla natura del percorso e compatibilmente con le esigenze della circolazione dei veicoli in corsa.

Il Direttore di Corsa ed il Medico di gara dovranno curare vicendevolmente i necessari contatti in ogni momento della corsa fra di essi e con l'autoambulanza al seguito.

La mancanza di autoambulanza attrezzata e/o del Medico di corsa comporta in maniera assoluta, da parte del Direttore di Corsa, previa comunicazione scritta al Presidente di Giuria, la decisione di non procedere allo svolgimento della corsa. Tale comunicazione, di cui il Presidente di Giuria dovrà limitarsi a prenderne atto, sarà trasmessa, unitamente al proprio verbale al Giudice Sportivo per il seguito di competenza. " Spetta al Giudice Sportivo verificare sulla base degli atti trasmessi dal Presidente di Giuria, se nella decisione di annullamento della gara siano state osservate tutte le norme sopra indicate. Nel caso di constatata inosservanza delle succitate norme il Giudice Sportivo procederà ai necessari accertamenti secondo quanto detta il Regolamento di disciplina. Dei risultati degli accertamenti e del mancato svolgimento della gara il Giudice Sportivo dovrà dare notizia a mezzo di proprio comunicato. Dell'annullamento della corsa dovranno essere informati immediatamente i dirigenti di società e gli organi dello Stato che hanno autorizzato lo svolgimento della corsa stessa.

A seguito di comunicazione scritta del direttore di corsa, il collegio di Giuria dovrà abbandonare la gara.

Le disposizioni predette saranno applicate anche nello svolgimento dell'attività cicloturistica (raduni, attività di fondo, ecc.) di livello nazionale/internazionale.

Nell'organizzazione di manifestazioni cicloturistiche di livello regionale è sufficiente la presenza di un servizio sanitario con , al seguito, almeno un'autoambulanza con personale idoneo.

In questo caso, il responsabile della manifestazione potrà sostituire il direttore di corsa.

La Struttura Amatoriale Federale stabilirà mediante le norme Attuative, approvate dal Consiglio Federale, specifiche indicazioni relative all'assicurazione del servizio sanitario in corsa, per quanto attiene alle manifestazioni di fondo/gran fondo.

Percorso

Articolo 38

Sulla scelta del percorso devono fornire preventivamente le proprie indicazioni il direttore di corsa/di organizzazione e/o il responsabile della manifestazione.

Il chilometraggio massimo e le caratteristiche delle diverse corse/manifestazioni sono fissate dalle norme Attuative proposte dalla Struttura Amatoriale all'approvazione del Consiglio Federale.

Preliminari

Articolo 39

In tutte le gare, nel luogo e nei termini stabiliti dal programma approvato della gara, il corridore oppure un componente del Consiglio Direttivo della Società del quale sia stata riconosciuta l'identità, dovrà presentarsi alla Giuria per la verifica della tessera e per il ritiro dei numeri di partenza.

Nelle gare agonistiche cicloamatoriali nazionali e internazionali i corridori devono:

- a) *radunarsi nel luogo di firma del foglio di partenza, secondo le disposizioni del Giudice di partenza;*
- b) *concludere le operazioni di firma del foglio di partenza secondo le disposizioni del Giudice di partenza e comunque non oltre 30 minuti prima della stessa.*

In tutte le corse/manifestazioni su strada, almeno un'ora prima della partenza nelle gare regionali, e secondo quanto previsto dal relativo programma per le gare nazionali/internazionali, è obbligatoria la riunione del Direttore di Corsa, con la Giuria ed i Dirigenti di Società.

Nel corso della riunione dovranno essere trattati gli argomenti di natura tecnica ed in materia di sicurezza, indicati dai successivi articoli del presente regolamento.

Articolo 40

Nel caso in cui un partecipante per qualsiasi causa, sia impedito a prendere la partenza, dopo la verifica delle tessere e il ritiro dei numeri, il Dirigente della Società o il corridore medesimo ha l'obbligo di darne comunicazione al Presidente di Giuria prima della partenza stessa, riconsegnando il numero di gara, consentendo di regolarizzare la posizione del corridore ai fini disciplinari e del controllo antidoping.

Numeri di gara

Articolo 41 -

L'uso del numero dorsale è obbligatorio nelle gare a livello ciclo amatoriale.

I numeri devono avere le cifre nere su fondo bianco. Le caratteristiche sono indicate nelle Norme Attuative approvate dal Consiglio Federale.

Devono essere applicati sulla maglia e verificati dal Giudice di partenza. I fermagli per i numeri dorsali sono a carico dell'atleta o della propria Società di appartenenza. Le Società organizzatrici, devono avere comunque a disposizione una riserva di fermagli non usati per eventuali necessità.

Il numero al telaio è obbligatorio nelle gare su strada (esclusa l'attività di fondo) valide quali prova unica di Campionato Italiano e nelle gare del calendario nazionale/internazionale, con esclusione di quelle a cronometro.

L'uso dei numeri di identificazione al casco è obbligatorio per il Campionato Italiano.

Indumenti

Articolo 42

L'uso del casco rigido è obbligatorio in tutte le corse/manifestazioni su strada e durante gli allenamenti.

Lo stesso casco deve essere indossato anche nelle fasi che precedono e seguono immediatamente la gara, in particolare quanto l'atleta veste la maglia di gara con applicato il numero.

Il casco deve corrispondere alle norme di sicurezza e di protezione dettate dalle norme in materia vigenti.

Articolo 43 -

I partecipanti alle gare/manifestazioni devono indossare la maglia con i colori sociali che deve riportare ben visibile sulla parte anteriore, l'esatta denominazione sociale della propria società di appartenenza in uno spazio non inferiore a 50 cm².

Negli indumenti di gara possono essere riportate anche iscrizioni pubblicitarie diverse dalla denominazione sociale purché tutti i partecipanti della medesima società indossino in corsa ~~una~~ maglia con identica pubblicità.

Sono vietate le maglie senza maniche.

Articolo 44 -

Sulla maglia di rappresentanza nazionale ufficiale e sugli altri indumenti ufficiali potranno figurare solo quelle indicazioni deliberate dal Consiglio Federale conformemente alle norme al riguardo emanate dalla U.C.I. e dal C.O.N.I.

Articolo 45 -

Le scritte pubblicitarie dovranno apparire in modo uniforme sul vestiario delle società nella maniera seguente:

sulla MAGLIA e sui PANTALONCINI possono figurare liberamente e possono variare senza limitazione il nome ed il marchio della o delle iscrizioni pubblicitarie.

Il marchio del fabbricante degli indumenti è permesso su ciascun elemento.

Tutti gli altri indumenti non sono sottoposti a norme limitative.

Articolo 46 -

Le società vincitrici del Campionato Italiano cicloturistico di società, del Campionato Italiano ciclo amatoriale di società e degli altri campionati nazionali riservati alle società potranno applicare sulle maglie le distinzioni stabilite dalla Struttura Amatoriale Nazionale con le annuali norme attuative, approvate dal Consiglio Federale.

Sezione Terza

Campionati

Articolo 47

I titoli di Campione Italiano di ogni specialità e categoria sono stabiliti dalla Struttura Amatoriale Nazionale, che proporrà la forma di disputa dei singoli titoli (prova unica o multipla, sistema di classifica, limiti di partecipazione) e l'assegnazione delle prove di campionato nazionale all'approvazione del Consiglio Federale.

Il vincitore di un campionato italiano rimane possessore del titolo fino al giorno prima della proclamazione del nuovo campione, a meno che nel frattempo il corridore sia passato di categoria, nel qual caso perde il diritto di indossare la maglia di campione nazionale, senza possibilità di sostituzione.

I premi della F.C.I. per i campionati italiani consistono in tre medaglie, di primo, di secondo e di terzo grado.

I campioni italiani hanno diritto alla maglia, al diploma ed alla medaglia d'oro.

I titoli dei campionati regionali e provinciali debbono rispettare la stessa classificazione del seguente articolo.

La partecipazione di italiani tesserati all'estero (compreso i frontalieri) ai Campionati Italiani, è disciplinata dalle norme attuative proposte dalla Struttura Federale competente all'approvazione del Consiglio Federale.

Gli atleti di nazionalità italiana tesserati all'estero non possono concorrere per i Campionati Regionali e Provinciali.

Articolo 48

La maglia di campione italiano è tricolore.

I colori devono essere posti in linee orizzontali, aventi proporzionalmente alla taglia, le stesse dimensioni in altezza.

Stesse caratteristiche anche per le maniche e fascette al collo.

La pubblicità della Società sportiva può apparire sulla fascia bianca, (anche sul retro) in un rettangolo di cm 10 di altezza, sulle bande laterali con altezza massima delle lettere di cm 9, sui quarti di manica su una sola linea con altezza massima di cm 5.

Sulla parte anteriore deve essere inserito il logo FCI e può apparsi una sola volta il marchio o la griffe del fabbricante nella misura di 25 cm. quadrati.

Articolo 49 -

I detentori del titolo di campione italiano (FCI), europeo (UEC) e mondiale (UCI) devono indossare in corsa la maglia di campione della specialità di cui detengono il titolo.

I detentori del titolo regionale hanno l'obbligo di indossare in corsa la maglia di campione della specialità di cui detengono il titolo in tutte le gare regionali che si disputano nella regione in cui è affiliata la Società di appartenenza.

E' facoltativo indossare la stessa maglia nelle gare del territorio nazionale.

Il detentore del titolo provinciale ha facoltà d'indossare la maglia di campione della specialità di cui detiene il titolo, unicamente nella regione in cui è affiliata la Società di appartenenza.

Non è obbligatorio indossare le maglie di campione di qualsiasi livello durante la partecipazione alle gare degli Enti di promozione previste dall'articolo 23 comma 2.
Nelle gare della FCI gli atleti degli Enti di Promozione Sportiva non possono indossare maglie titolate di nessun genere e livello.

Articolo 50 -

Le caratteristiche della maglia di campione regionale e provinciale sono fissate da ciascun Comitato Regionale e Provinciale sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale.
Per le iscrizioni pubblicitarie, fare riferimento all'allegato 5 del presente RTAA.

Articolo 51

Le Società che hanno avuto propri corridori vincitori di titoli di campione mondiale, di campione europeo e di campione nazionale non possono fregiare le proprie maglie sociali di alcun segno riferendosi a tale titolo.
Le società che hanno conquistato un Campionato Italiano di società possono fregiare le loro maglie di uno scudetto tricolore.

Articolo 52

La Giuria dovrà vietare la partenza dei corridori che indossino le maglie di campione in violazione di quanto stabilito dall'articolo 49
In tale maglia potranno figurare soltanto le iscrizioni pubblicitarie fissate rispettivamente dalla FCI e dall' UCI. (Allegato 5)

Articolo 53 -

I corridori già campioni italiani individuali di qualsiasi categoria possono applicare sulle maniche della propria maglia sociale un bordo tricolore di massimo cm 3 e i già campioni del mondo un bordo iridato di cm. 6. (Allegato 5)

Sezione Quarta

Biciclette

Articolo 54

Salvo particolari disposizioni del Consiglio Federale, le caratteristiche tecniche delle biciclette devono permettere ai corridori di affrontarsi su di un piano di uguaglianza al criterio della sicurezza.
Esse devono comunque rispondere al criterio della sicurezza ed essere conformi a quanto stabilito in materia dalle norme UCI vigenti – vedi art. 1.3 sezione 2.

Sezione Quinta

Svolgimento delle gare/manifestazioni di un giorno ed a tappe

Articolo 55

I corridori possono partecipare ad una gara solo se la stessa è iscritta in un calendario regionale, nazionale o internazionale, approvata dal competente organo federale e se la sua iscrizione sia stata effettuata nel rispetto delle norme contenute dal presente regolamento.

Articolo 56

Le gare/manifestazioni su strada si effettuano con qualsiasi condizione climatica, salvo l'adozione delle disposizioni previste dall'art. 83 del presente regolamento, al verificarsi delle particolari circostanze durante la gara/manifestazione

Nel caso in cui, invece, si manifestano prima della partenza condizioni di percorso tali da pregiudicare la sicurezza dei corridori ed il risultato tecnico della corsa/manifestazione o della tappa, il Direttore di Corsa, o dove non previsto il Responsabile della manifestazione, sentito il Presidente di Giuria e se presente il rappresentante della Struttura Tecnica Federale competente, effettuati i necessari accertamenti, disporrà per lo svolgimento o meno della corsa, dandone, in ogni caso, immediata notizia ai dirigenti, ai partecipanti ed alle autorità competenti.

L'articolo 82 fissa, inoltre, i provvedimenti da adottare e le relative procedure nel caso in cui le condizioni del percorso, tali da porre a rischio la sicurezza dei concorrenti e del seguito, abbiano a manifestarsi dopo la partenza della gara/manifestazione.

Articolo 57

Nelle gare/manifestazioni in cui il numero complessivo dei partenti risulti al momento della verifica inferiore ai 15, è data facoltà al Direttore Corsa e/o al Responsabile della manifestazione, sentito il Presidente di Giuria, di disporre la non effettuazione della gara.

Nelle gare/manifestazioni dove sono previste più partenze, qualora il numero dei partenti sia complessivamente superiore a 15 ma inferiore allo stesso numero in una singola partenza, è facoltà del Direttore di Corsa e/o del Responsabile della manifestazione, sentito il Presidente di Giuria disporre di accorpate le partenze rispettando i limiti di chilometraggio per le singole categorie previste dalle Norme Attuative e approvate dal Consiglio Federale.

Articolo 58

Nel rispetto delle disposizioni in materia contenute dal codice della strada, la Società organizzatrice è tenuta a segnalare in ogni modo possibile il percorso della gara/manifestazione.

La vigilanza sui bivi deve essere assicurata sia al fine della prevenzione di incidenti, sia al fine di evitare errori di percorso con personale addetto all'organizzazione, facilmente identificabile.

Al riguardo, nessuna colpa potrà imputarsi alla Società organizzatrice quando il percorso sia stato esattamente indicato nel programma di corsa ed illustrato ai particolari dal Direttore di Corsa o dal Responsabile della manifestazione preliminarmente alla partenza o durante la riunione tecnica.

Come indicato nel prospetto delle infrazioni l'errore di percorso, dal quale il corridore abbia tratto vantaggio, comporta l'espulsione o la esclusione dalla corsa.

Tuttavia nel caso in cui uno o più corridori prendano involontariamente una direzione errata sarà cura del Direttore di Corsa o del Responsabile della manifestazione, in collaborazione con i Componenti di Giuria e le Staffette Motociclistiche, riportare i corridori nello stesso punto del percorso in cui l'avevano abbandonato. L'organizzatore dovrà preventivamente:

- a) verificare le condizioni di illuminazione di tutte le gallerie sul percorso accertando se dall'entrata e da ogni suo punto sia possibile distinguere ad occhio nudo la targa di un'auto a 10 metri o un veicolo di colore scuro a 50 metri.
- b) segnalare i tratti del percorso di maggiore pericolosità dovrà a mezzo di propri addetti.

Articolo 59

L'effettuazione del rifornimento nelle gare iscritte nei calendari regionali ed in quello nazionale, è disciplinata dalle norme attuative approvate dal Consiglio Federale su proposta della Struttura Amatoriale Federale.

Nelle manifestazioni cicloturistiche il rifornimento è libero; gli organizzatori dovranno provvedere unicamente all'allestimento di appositi spazi per il ristoro e provvedere al ripristino dell'area dopo la corsa.

Articolo 60

L'assistenza tecnica nelle corse su strada, obbligatoria nelle prove di Campionato Italiano e facoltativa nelle altre, deve essere assicurata a mezzo di almeno due vetture, equipaggiate dell'attrezzatura minima prescritta con le Norme Attuative, approvate dal Consiglio Federale.

La collocazione in corsa delle vetture addette all'assistenza tecnica spetta alla competenza del Presidente di Giuria nelle corse nazionali ed internazionali ed al Direttore di Corsa in quelle regionali.

Nelle gare a cronometro individuale, a coppie o a squadre l'assistenza tecnica (cambio di ruote o di biciclette) può essere effettuata dalla vettura della Società di appartenenza del corridore o da quella che segue il corridore stesso.

Nell'attività di fondo l'assistenza tecnica è regolamentata dalle Norme Attuative in materia approvate dal Consiglio Federale.

Ad esclusione dei Campionati italiani e regionali dell'attività cicloamatoriale è consentito il cambio di ruota o di bicicletta fra compagni di squadra.

Qualunque sia la posizione del corridore in gara l'assistenza tecnica (ove sia stabilita) dovrà effettuarsi esclusivamente in coda al gruppo di cui fa parte, da fermo e sul lato destro della strada

Articolo 61

Il corridore che si ritira, o del quale è disposto il ritiro a norma di quanto stabilisce il successivo articolo 62, deve togliersi il numero di gara e consegnarli al Direttore di Corsa oppure al veicolo di "fine corsa" oppure ad un Componente della Giuria e non unirsi per nessun motivo a corridori ancora in gara, assumendo ad ogni effetto, la figura di utente della strada.

Articolo 62

Nelle corse iscritte nei calendari regionali e nazionale il Direttore di Corsa dovrà disporre il ritiro di corridori in ritardo ritenuto incolmabile e privi di qualsiasi forma di protezione e di sicurezza sia da parte degli organizzatori, sia delle forze dell'ordine al seguito della corsa e sul percorso.

La misura del ritardo da ritenersi incolmabile e le modalità di applicazione della norma dovranno essere definite nelle linee generali tra Direttore di Corsa e il Presidente di Giuria e comunicate prima della partenza ai concorrenti in applicazione delle prescrizioni consentite nell'autorizzazione della corsa e della relativa ordinanza di sospensione della circolazione.

Il ritiro dei corridori in forte ritardo, disposto esclusivamente dal Direttore di Corsa o suo vice, deve essere considerato unicamente quale atto a tutela della sicurezza dei corridori stessi.

Di tali provvedimenti, che il Direttore di corsa dovrà riportare nel proprio rapporto di fine gara, dovrà essere informato per iscritto il collegio di Giuria.

Articolo 63

Previa autorizzazione della competente Struttura Tecnica, l'arrivo di tutte le corse può avvenire su strada o su pista (ad eccezione di quelle valide per l'assegnazione dei titoli nazionali, regionale e provinciale) soltanto se la pista sia stata omologata secondo le norme vigenti.

In caso di impraticabilità della pista, l'arrivo deve essere spostato all'esterno. Nelle gare a tappe con arrivo in pista, la rilevazione del tempo può essere fatta all'esterno della pista stessa.

Nelle corse a tappe ed in quelle valide per i campionati nazionali e regionali o iscritte nel calendario nazionale o internazionale, l'uso della apparecchiatura del fotofinish o altre similari è obbligatorio.

Articolo 64

L'arrivo su strada di tutte le gare regionali, nazionali ed internazionali escluso i raduni cicloturistici, partenze alla francese o a velocità controllata deve avvenire su di un tratto di strada di almeno 200 metri con spazio libero dal pubblico ed almeno 5 metri di larghezza.

Non dovrà esserci alcun passaggio a livello nei 5 chilometri precedenti all'arrivo.

Nelle gare iscritte nel calendario Regionale dovranno essere transennati almeno 100 metri prima e almeno 50 metri dopo la linea di arrivo.

Nelle gare iscritte nel calendario Nazionale, dovranno essere transennati almeno 200 metri prima e almeno 100 metri dopo la linea di arrivo.

Nelle gare iscritte nel calendario Internazionale dovranno essere transennati almeno 300 metri prima e almeno 100 metri dopo la linea di arrivo.

Gli organizzatori sono tenuti a predisporre, sulla linea d'arrivo, un piano rialzato di altezza minima di m. 1,50 dal suolo per il Giudice d'arrivo.

Gli arrivi in salita di tutte le gare possono essere consentiti anche in presenza di misure diverse della sede stradale e della metratura delle transenne purché siano strettamente salvaguardate in ogni caso le misure preventive di sicurezza per corridori, seguito corsa e spettatori.

Articolo 65

Nelle corse/manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ed internazionale è consigliata l'installazione di pannelli fissi indicanti il chilometraggio progressivo. Inoltre, in relazione all'arrivo potranno essere segnalate le seguenti distanze: m. 500, m. 300, m. 200, m.100.

L'ultimo chilometro dovrà essere segnalato in tutte le gare con un triangolo rosso (di almeno 30 cm di altezza) posto al centro della strada ad un'altezza minima di m. 4,20.

L'arrivo con un telone o pannello di colore rosso collocato trasversalmente alla sede stradale ad una altezza minima di m. 4,20, recante la denominazione arrivo, con scritta di altezza minima di m. 0,90 e di lunghezza minima di m. 4,00, privo di iscrizioni pubblicitarie sul lato anteriore.

Ai lati del telone e/o pannello arrivo possono essere inserite sia verticalmente che orizzontalmente scritte pubblicitarie

In corrispondenza all'Arrivo, deve essere tracciata sulla strada la linea sulla quale viene rilevato l'ordine di arrivo, di colore nero larga 4 cm. su una fascia bianca larga cm. 72, cioè di cm. 34 da ciascun lato della linea nera. La vernice usata dovrà essere di qualità antisdrucchiolevole. Nelle gare regionali, in sostituzione della fascia di arrivo, deve essere tracciata una linea bianca larga 4 cm. e collocato un telone con la scritta Arrivo, o pannello con le caratteristiche di cui al comma precedente.

In caso di condizioni ambientali difficili o di modificazioni del percorso il telone indicante l'arrivo ed il triangolo rosso dell'ultimo chilometro possono essere sostituiti, da una bandiera rossa per l'ultimo km. e una bandiera a scacchi bianco e nero per la segnalazione dell'arrivo, di ben visibili dimensioni, da collocarsi ai due lati della strada.

Delle modificazioni di cui al comma precedente dovranno essere informati i partecipanti ed i dirigenti di società prima della partenza o nel corso della gara in caso d'imprevista esigenza.

E' autorizzata l'installazione di un arco gonfiabile quale sostegno allo striscione di arrivo, nel rispetto delle misure, del colore e della posizione stabiliti dal precedente terzo comma del presente articolo.

E' consentita la collocazione dell'arco gonfiabile quale sostegno del triangolo rosso dell'ultimo km.

E' vietata l'installazione di qualsiasi altra segnalazione collocata trasversalmente dall'ultimo km. alla linea di arrivo.

L'arco gonfiabile collocato sulla linea di arrivo non dovrà in ogni caso impedire l'esercizio delle funzioni sia del Giudice di arrivo, sia del servizio di cronometraggio nelle corse a tappe ed a cronometro.

All'arrivo delle gare nazionali ed internazionali i fotografi che indossano un segno distintivo occupano gli spazi loro riservati sui due lati della strada, secondo lo schema indicato all'art. 2.2.086 UCI

Articolo 66

In caso di arrivo simultaneo di due o più concorrenti, questi saranno classificati a pari merito, con conseguente suddivisione dei premi.

Nelle corse a tappe, in caso di caduta, foratura, incidente meccanico, negli ultimi tre chilometri con esclusione delle tappe con arrivo in salita, il corridore od i corridori incidentati saranno accreditati dello stesso tempo del gruppo dei corridori di cui facevano parte o del corridore al quale era insieme al momento della caduta, anche se non dovessero superare la linea d'arrivo in tempo massimo, a condizione che l'incidente sia stato rilevato da un Componente della Giuria o dal Giudice di Arrivo o segnalato alla Giuria dal Direttore Corsa/di organizzazione o suo vice.

Il corridore incidentato, negli ultimi tre chilometri come indicato nel secondo comma precedente, che non abbia superato comunque la linea di arrivo in tempo massimo, non dovrà essere indicato nell'ordine di arrivo, ma iscritto nella classifica generale in relazione al tempo registrato al momento dell'incidente con comunicato specifico del collegio di Giuria.

Nelle corse a tappe in caso di parità di tempi nella classifica generale individuale, per determinare l'esatta posizione dei corridori interessati saranno conteggiate le frazioni di secondo registrate nel corso delle tappe a cronometro individuale (compreso il prologo).

In caso di nuova parità od in mancanza di tappe a cronometro individuale, si farà riferimento alla somma dei piazzamenti ottenuti in ogni tappa e, in ultimo caso, al miglior piazzamento ottenuto nell'ultima tappa.

La classifica di una corsa a tappe può essere determinata sia a tempi che a punti.

Nella corsa a punti l'attribuzione del punteggio dovrà essere stabilita dall'organizzatore e riportata nel programma di gara approvato dalla Struttura Amatoriale competente.

Articolo 67

Il corridore appiedato può terminare il percorso portando, tirando o spingendo la bicicletta, ma senza soccorso alcuno.

Articolo 68

Nell'arrivo su pista i corridori devono passare sulla linea del traguardo non meno e non più di due volte e potranno percorrere l'intera superficie della pista.

I tempi dei corridori devono essere registrati in prossimità dell'ingresso delle piste, dove, se necessario, sarà stabilita una neutralizzazione al fine di evitare il raggruppamento dei differenti gruppi.

Articolo 69

In tutte le corse nazionali ed internazionali di un giorno il tempo massimo è stabilito nella misura del 5% del tempo del vincitore di categoria.

Nelle gare a tappe il tempo massimo è di 20 minuti fino a 100 km. Per un chilometraggio eventualmente superiore, si aggiungerà un minuto per ogni 5 km. o frazione di cinque, di maggior percorso, oppure quanto stabilito dal Regolamento di corsa.

Per le gare a cronometro individuali, comprese quelle inserite in una corsa a tappe, il tempo massimo è calcolato nella misura del 30% del tempo impiegato dal vincitore arrotondato al minuto superiore.

In tutte le manifestazioni di Fondo o Cicloturistiche, il tempo massimo sarà stabilito dal regolamento speciale di corsa approvato dalla Struttura Amatoriale competente.

Sezione Sesta

Limitazione alla partecipazione alle corse

Articolo 70

Il numero massimo dei partenti per ogni corsa o partenza cicloamatoriale su strada di un giorno ed a tappe è fissato 200, sia per quelle iscritte nei calendari regionali, sia per quelle iscritte nel calendario nazionale e internazionale.

Nelle manifestazioni cicloturistiche e dell'attività di fondo, non è prevista limitazione del numero dei partenti.

Articolo 71

La Società organizzatrice di gare ha l'obbligo di predisporre il regolamento speciale della propria corsa, la cui approvazione preventiva spetta alla Struttura Amatoriale Nazionale.

Detto regolamento dovrà tuttavia essere conforme alle norme dettate dal presente regolamento tecnico ed alle Norme Attuative approvate dal Consiglio Federale su proposta della Struttura Amatoriale Nazionale.

La società organizzatrice ha facoltà di stabilire nel regolamento speciale di corsa la limitazione del numero dei partenti, oltre a quella stabilita dal primo comma del precedente articolo 70 per esigenze dettate dall'osservanza delle particolari norme di sicurezza stabilite dal presente regolamento.

Sezione Settima

Controllo delle corse/manifestazioni su strada

Articolo 72

In tutte le corse iscritte nei diversi calendari devono essere applicate integralmente le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Non potrà in nessun caso essere applicata una norma tecnica del presente regolamento o di quello dell'U.C.I. qualora tale norma risulti in contrasto con le leggi dello Stato Italiano

Articolo 73

Nelle corse su strada, nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento, il controllo tecnico-disciplinare della corsa è svolto nel rispetto delle norme stabilite di intesa tra la Commissione Nazionale Giudici di Gara e la Struttura tecnica competente, approvate dal Consiglio Federale.

Ai Direttori di corsa e, ove previsto, al Responsabile della manifestazione compete la direzione generale delle corse/manifestazioni di un giorno ed a tappe iscritte nel calendario, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 74.

Le Commissioni regionali Giudici di Gara provvedono alla nomina delle Giurie per le gare iscritte nei calendari regionali.

Per le gare/manifestazioni iscritte nel calendario nazionale/internazionale di un giorno ed a tappe provvede alla nomina la Commissione Nazionale Giudici di Gara, la quale potrà designare altri giudici con compiti particolari nelle corse a tappe, soltanto quando oggettive esigenze di controllo lo richiedano o in casi particolari dare delega per la designazione delle Commissioni Regionali.

Direttore di corsa

Articolo 74

Il Direttore di corsa ed il vice Direttore di corsa, abilitati allo svolgimento delle funzioni di seguito specificate in conformità della normativa emanata dalla Commissione Nazionale Direttori di Corsa a norma dell'articolo 25 del Regolamento Organico, sono designati (per ciascun percorso) dalla società organizzatrice, con sottoscrizione per accettazione da parte degli stessi.

Ad esso spetta l'accertamento preventivo delle condizioni del percorso e la rispondenza dello stesso alle esigenze di sicurezza per i corridori e per il seguito nella fase di organizzazione della corsa stessa, oltre all'osservanza in particolare di quanto prescritto dagli articoli 37, 38, 39, 80 del presente Regolamento.

Stabilite le misure da adottarsi in merito a quanto precede, il Direttore di corsa ne coordinerà l'esecuzione d'intesa con la scorta della polizia stradale e con il gruppo di staffette motociclistiche della società organizzatrice.

La direzione di corsa comporta, inoltre, una continua verifica delle condizioni del percorso utilizzando le staffette motociclistiche e le vetture che aprono e chiudono la corsa, da assicurarsi costantemente a mezzo radio o diverso mezzo di comunicazione.

Al Direttore di corsa compete altresì la verifica della presenza prima della partenza e durante la corsa, delle vetture del medico di corsa e della autoambulanza di servizio, verificandone le attrezzature richieste unitamente al medico di gara.

Dopo la scadenza del tempo massimo e non oltre 30 minuti dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente il Direttore di corsa/di organizzazione presenterà il proprio rapporto al Presidente di Giuria in materia sia d'incidenti verificatisi, sia di segnalazione di infrazioni registrate per l'adozione dei provvedimenti di competenza in materia disciplinare e tecnico-organizzativa.

In tutte le corse iscritte nel calendario tutte le questioni di natura organizzativa sono affidate alla competenza del Direttore di corsa nel rispetto del presente regolamento ed in conformità delle norme relative allo svolgimento dell'attività dettate dalla Commissione Nazionale Direttori di Corsa approvate dal Consiglio Federale.

Il Direttore di corsa deve essere consultato dalla società organizzatrice in sede di predisposizione del programma tecnico di corsa, affinché possano essere previste le necessarie misure di sicurezza da adottare a titolo attivo o passivo.

La collocazione in corsa del Direttore di corsa, conferisce la specifica funzione ad esso affidata e cioè la verifica continua delle condizioni di sicurezza del percorso.

L'assenza del Direttore di corsa e l'impossibilità della sua sostituzione comporta l'annullamento della corsa ed il ritiro da parte del collegio di Giuria.

Il Direttore di corsa può avere la collaborazione di più vice Direttori, ugualmente designati dalla società organizzatrice, che svolgeranno il proprio compito secondo le disposizioni emanate dal Direttore di corsa titolare.

Spetta al Direttore di corsa:

- autorizzare le vetture e le moto al seguito secondo le norme dettate dall'art. 103 e seguenti del presente regolamento assumendone la responsabilità;
- verificare la presenza al raduno di partenza del medico di corsa e della autoambulanza al seguito;
- verificare alla vigilia se le Aziende Sanitarie Locali dei centri attraversati abbiano dato conferma a quanto preventivamente richiesto dalla società organizzatrice;
- verificare la rispondenza del raduno di partenza alle esigenze di sicurezza e di funzionalità;
- accertare che la segnaletica stabilita sia stata collocata in modo appropriato;
- controllare se nella località di arrivo sia stato posto in opera tutto quanto è previsto dalle specifiche disposizioni organizzative a riguardo;
- contattare preventivamente il responsabile della scorta di polizia stradale o della scorta tecnica, il medico di servizio designato, l'ente proprietario dell'autoambulanza per coordinare preventivamente le misure di sicurezza relative;
- emanare le disposizioni necessarie alle staffette motociclistiche prima della partenza nel rispetto dei compiti propri e di quelle della scorta tecnica o della polizia;
- verificare l'applicazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione della gara e nell'eventuale sospensione (o limitazione) del traffico, di cui deve portare con se copia conforme per l'intera durata della gara. Nella riunione preliminare spetta al Direttore di corsa portare a conoscenza del collegio di giuria e dei dirigenti di società i particolari organizzativi adottati in conformità del presente regolamento e di quello particolare di corsa;
- e' attribuita al Direttore di Corsa la responsabilità dell'osservanza delle norme contenute nel dispositivo di autorizzazione allo svolgimento della gara da parte del competente organo statale, disponendo in caso di assenza della scorta della polizia stradale e di quella tecnica l'annullamento della gara.
- svolgere le funzioni previste dall'art. 62 e dall'art. 80) del presente regolamento;
- comunicare ai concorrenti le norme vigenti in materia di sicurezza prima della partenza, con le modalità che riterrà più opportune.

In assenza del Direttore di Corsa la Società organizzatrice provvederà alla sua sostituzione o con uno dei vice Direttori di Corsa o con altro Direttore di Corsa parimenti abilitato.

L'impossibilità della sostituzione comporta l'annullamento della corsa e l'abbandono della stessa da parte del Collegio di Giuria.

Responsabilità della manifestazione

Articolo 75

Nelle manifestazioni regionali esclusivamente cicloturistiche, la funzione di Direttore di corsa e/o quella di vice, possono essere svolte (per ogni percorso) da un Responsabile della manifestazione, coadiuvato da un vice Responsabile della manifestazione, dirigenti tesserati alla F.C.I., che assumano le stesse competenze e responsabilità.

Controllo tecnico-disciplinare

Articolo 76

Il controllo tecnico-disciplinare della corsa è esercitato dai Giudici di gara designati dalla Commissione Nazionale Giudici di Gara, per le gare nazionali ed internazionali, e dalle Commissioni regionali per le gare iscritte nei calendari regionali.

La predetta Commissione Nazionale può delegare alle Commissioni regionali, in caso di necessità o urgenza, alcuni servizi iscritti nel calendario nazionale o internazionale.

I Giudici di gara svolgono le mansioni definite dal regolamento tecnico della categoria.

Articolo 77

Il collegio di Giuria deve svolgere i compiti previsti dal regolamento di categoria e dal R.T.A.A. – dilettanti Parte 1° articoli 101.

L'accertamento da parte dei Giudici delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento ed in quello di Giustizia e Disciplina Federale, da riportare nei verbali di gara, hanno valore probante, salvo prova contraria.

Articolo 78

Spetta alla Giuria compilare il verbale che dovrà essere trasmesso, a cura del Presidente, al Giudice Unico entro e non oltre 7 giorni dal termine della gara, per le gare di un giorno, ed entro 10 giorni dal termine dell'ultima tappa per le corse a tappe.

Le decisioni di giuria debbono essere adottate collegialmente a porte chiuse con la esclusione della presenza di qualsiasi altra persona.

I ritardi nella trasmissione degli atti al Giudice Unico per l'omologazione della gara dovranno essere tempestivamente segnalati dal Presidente di Giuria allo stesso organo di giustizia.

Articolo 79

Il Giudice di arrivo deve giudicare gli arrivi sul punto più avanzato della ruota anteriore con la tangente elevata verticalmente al di sopra della linea di arrivo.

Sezione Ottava

Norme di sicurezza e disposizioni organizzative

Articolo 80

Al verificarsi di condizioni ambientali o di circostanze che si manifestino nel corso della gara o della tappa o manifestazione, che pongano in pericolo l'incolumità dei corridori e del seguito e/o la validità del risultato tecnico della corsa o della tappa, si dovrà procedere nel modo che segue:

in tutte le gare, regionali, nazionali ed internazionali il Direttore di Corsa potrà decidere in qualsiasi momento, previa comunicazione al Presidente di Giuria, di :

- a) modificare il percorso se le condizioni di sicurezza lo garantiscano e la modifica sia preventivamente autorizzata dal competente organo amministrativo previo parere favorevole;
- b) neutralizzare temporaneamente la corsa o la tappa, quando la sosta della carovana, in considerazione delle condizioni ambientali, possa prevedersi assai limitata nel tempo e si dispongano dei mezzi per consentire la ripresa della corsa con la stessa situazione al momento della neutralizzazione, nel rispetto, comunque, della tutela fisica dei corridori;
- c) in relazione al punto del percorso ove si verificano le circostanze di pericolo, decidere per l'annullamento totale della corsa o della tappa con tutti i risultati intermedi fino al momento acquisiti oppure dare una nuova partenza superato il luogo dell'incidente;
- d) in relazione al momento della corsa in cui si verifica l'incidente considerare la corsa o la tappa terminata con il risultato registrato, avendo adottati i necessari provvedimenti sia per informare i corridori, sia per garantire la sicurezza dell'arrivo;

- e) dare una nuova partenza rispettando la situazione della corsa al momento della sospensione.
- f) considerare la corsa o la tappa come non disputata.

Dell'annullamento della corsa dopo la sua partenza, come previsto dalla lettera c) del presente articolo, o di mancata disputa, di cui alla successiva lettera f) dello stesso articolo, il Giudice Unico, dovrà, sulla base della documentazione trasmessagli dal Presidente di Giuria, dare atto con proprio comunicato.

Articolo 81

Qualora abbia a mancare sia la scorta della polizia stradale sia la scorta tecnica di motociclisti abilitati, secondo quanto disposto dall'autorizzazione allo svolgimento della corsa, il Direttore di Corsa disporrà l'annullamento della gara dandone comunicazione ai Dirigenti, ai partecipanti ed al Presidente di Giuria, che dovranno limitarsi a prenderne atto.

Passaggi a livello

Articolo 82

Il superamento dei passaggi a livello chiusi è vietato dalle norme del codice della strada e da quelle della sicurezza per i corridori e per il seguito.

Oltre alle sanzioni previste dalle norme di legge, la Giuria o i suoi componenti dovranno adottare, nei confronti di chi non rispetti tali norme, la sanzione della espulsione o della esclusione dalla corsa.

In relazione a quanto precede sono fissate le seguenti prescrizioni:

- 1) nel caso di fuga di uno o più corridori fermati da un passaggio a livello chiuso, che si riapre prima dell'arrivo di uno o più inseguitori, non è richiesta l'adozione di alcun provvedimento, dovendosi considerare la circostanza come incidente di corsa;
- 2) se uno o più corridori in fuga con oltre 30" di vantaggio sono fermati dalla chiusura del passaggio a livello e raggiunti prima della riapertura da uno o più inseguitori, la corsa dovrà essere neutralizzata e data una nuova partenza con gli stessi distacchi, dopo aver fatto passare gli automezzi al seguito. Se il vantaggio dei fuggitivi fosse inferiore ai 30" nessun provvedimento dovrà essere adottato, considerando il fatto quale incidente di corsa;
- 3) se uno o più corridori superano il passaggio a livello prima della sua chiusura e uno o più inseguitori sono fermati dalla chiusura del passaggio a livello, non è adottato alcun provvedimento e la chiusura del passaggio a livello è considerata come incidente di corsa;
- 4) le situazioni di carattere eccezionale che possono crearsi (eccessiva durata di chiusura del passaggio a livello, ecc.) saranno risolte dalla giuria inappellabilmente.

Tali decisioni dovranno essere rese note al Direttore di Corsa.-

Doveri dei concorrenti/partecipanti corridori

Articolo 83

I corridori sono tenuti durante la corsa al più assoluto rispetto della maggiore prudenza per la propria incolumità e per quella degli altri concorrenti, del seguito della corsa e degli spettatori.

Oltre alle norme del Codice della Strada dovranno osservare le regole sportive di cui debbono essere informati.

Essi sono tenuti a conoscere le caratteristiche del percorso.

Dovranno rispettare le disposizioni e le segnalazioni della Direzione di Corsa, dei componenti la Giuria in macchina ed in moto, dove prevista, delle forze dell'ordine o di quelle disposte sul percorso stesso.

Sul piano sportivo la loro condotta deve essere ispirata a criteri di assoluta lealtà per evitare l'infrazione delle regole contemplate dal presente regolamento e dagli allegati prospetti, relativi alle infrazioni e sanzioni.

Articolo 84

Tutte le corse debbono essere precedute da un automezzo recante un cartello di dimensioni tali da essere visibile per tutti, recante la iscrizione "Inizio gara ciclistica". Altro automezzo dovrà chiudere la corsa con cartello recante l'iscrizione "Fine gara ciclistica".

I cartelli dovranno essere di colore bianco con lettere in colore nero, in applicazione di quanto stabilisce l'art. 360 del DPR 16/12/1992 n. 495.

Per le corse che si disputano in circuito chiuso al traffico la società organizzatrice potrà adottare misure alternative in relazione alle caratteristiche del percorso.

Per le manifestazioni cicloturistiche per le quali non è previsto il rispetto delle norme di cui al primo comma del presente articolo, dovranno essere rispettate le disposizioni indicate nelle norme attuative approvate dal Consiglio Federale.

Articolo 85

Il luogo della partenza reale non potrà distare dal luogo del raduno di partenza più di 5 km. nelle corse regionali e più di 10 km. nelle corse nazionali e internazionali.

Articolo 86

In tutte le corse di un giorno ed a tappe, iscritte nei calendari nazionale ed internazionale prima della linea di arrivo deve essere previsto possibilmente sul lato destro dell'arrivo una apertura nella protezione che consenta alle vetture del seguito la loro deviazione, in un parcheggio il più possibile adiacente alla linea di arrivo. L'impossibilità della deviazione delle vetture prima della linea di arrivo dovrà essere riportata nel regolamento speciale di corsa approvato dalla Struttura Amatoriale Nazionale.

Sono esclusi dalla deviazione, che dovrà essere disciplinata da un addetto alla organizzazione, facilmente identificabile, soltanto le seguenti auto/moto:

- 1 "Inizio gara ciclistica"
- 2 Polizia Stradale e/o Scorta Tecnica
- 3 Direttore di corsa
- 4 Componenti di Giuria
- 5 Medico di gara
- 6 Ambulanza/e
- 7 "Fine gara ciclistica"

Nelle corse regionali tale deviazione è raccomandata, adottando un provvedimento alternativo nell'impossibilità di disporre l'adozione

Articolo 87

I Fotografi ed i Cineoperatori su motociclette al seguito della corsa/manifestazione ed in genere tutti i conduttori di automezzi debbono obbligatoriamente prendere, quando prevista, la deviazione per le vetture al seguito e rispettare le disposizioni emanate dal Direttore di Corsa o dal Presidente e Componenti di Giuria, pena una sanzione o la loro esclusione dalla corsa o la loro sospensione nelle corse a tappe, secondo le norme contenute nel successivo articolo 110 o un'ammenda per l'infrazione comminata alla Società organizzatrice.

Spetta alla Giuria denunciare all'organo omologante i casi di violazione alla disposizione di cui sopra.

Articolo 88

I Dirigenti di società potranno seguire la corsa sulla propria vettura tecnica.

Essi rispondono del loro comportamento nei confronti del Direttore di Corsa e del Presidente e dei componenti di Giuria, pena l'adozione del provvedimento di esclusione dalla corsa o di sospensione nel corso di gara a tappe, e, nei casi più gravi, denuncia all'organo di giustizia competente.

Essi potranno svolgere l'assistenza tecnica e la loro attività unicamente nelle forme stabilite e svolgere la propria attività nel rispetto delle norme tecnico-disciplinari.

In caso di incidente ai propri corridori dovranno chiedere l'assistenza del Medico di gara ed attenersi alle decisioni del sanitario stesso circa la prosecuzione della corsa.

La conoscenza del regolamento di corsa, del percorso, della collocazione di centri ospedalieri e di soccorso è assolutamente obbligatoria.

Sezione Nona

Particolarità corse su strada

Articolo 89

Tutte le corse di un giorno ed a tappe possono terminare in circuito.

In tal caso il circuito, oltre a rispondere alle esigenze di sicurezza per corridori e seguito, deve avere uno sviluppo minimo di 3 km.

Il numero massimo dei giri è il seguente:

- ◆ 3 per i circuiti di sviluppo fra 3 e 5 km
- ◆ 5 per i circuiti di sviluppo fra 5 e 8 km
- ◆ 8 per i circuiti di sviluppo fra 8 e 12 km

Qualora la corsa o la tappa si svolga totalmente in circuito questo dovrà avere una lunghezza minima di 12 km, oltre a rispondere alle condizioni di sicurezza prescritte

Criterium

Articolo 90

Per gara di tale specialità si intende una corsa che si svolge su un percorso unico compreso fra i 2 e i 5 km da ripetersi più volte e per un totale complessivo stabilito di anno in anno dalla Struttura Amatoriale Nazionale.

Le gare in questione su un percorso inferiore ai km 2 debbono svolgersi con il regolamento speciale per la pista di cui all'art. 98 successivo.

Articolo 91

Per le gare in argomento è richiesta l'applicazione integrale della normativa prevista dal presente regolamento in materia di assistenza medica, oltre all'adozione da parte della Società organizzatrice delle necessarie misure di sicurezza.

Dovranno essere predisposti il contagiri e la campana.

Articolo 92

La struttura tecnica competente può limitare il numero dei partenti alle gare in relazione alle caratteristiche del circuito ed alle categorie dei partecipanti.

Di tale limitazione deve essere data notizia nel programma della corsa.

Articolo 93

Nei criterium soltanto la Giuria ha la facoltà di far ritirare dalla gara i corridori doppiati il cui comportamento può inficiare la regolarità della corsa o del risultato, o costituire pericolo per gli altri concorrenti.

Articolo 94

La regolamentazione del servizio cambio ruote è stabilita dalle norme attuative proposte dalla Struttura Amatoriale all'approvazione del Consiglio Federale.

Articolo 95

Nelle gare della specialità in argomento non dovranno essere concessi giri di abbuono.

Articolo 96

Se si verificasse il caso che un gruppo di non oltre 9 corridori abbia un giro di vantaggio sul resto del gruppo, al penultimo giro tutti i doppiati disputeranno la volata per i premi successivi, fermandosi quindi per lasciare ai corridori in vantaggio la possibilità di percorrere l'ultimo giro da soli e di disputare la volata per la vittoria e per i posti d'onore.

Articolo 97

Se i corridori che hanno conquistato un giro di vantaggio sono più di 9, al penultimo giro tutti i doppiati dovranno essere fermati per lasciare ai soli corridori in vantaggio la disputa della volata.

Gare tipo pista

Articolo 98

Le gare tipo pista debbono svolgersi su percorsi chiusi al traffico, e dallo sviluppo inferiore ai 2 km, nel rispetto di quanto dispongono i precedenti articoli riferiti alle gare di criterium.

A tali gare si applicano, in quanto possibile, le norme per ciascuna indicate nella Parte Quinta del presente Regolamento, concernente le modalità di svolgimento delle gare su pista.

Lo svolgimento delle diverse gare è stabilito con le Norme Attuative, approvate dal Consiglio Federale.

Attività di Fondo

Articolo 99

L'attività di fondo (medio fondo e gran fondo) si divide in cicloturistica, cicloamatoriale e mista. I tesserati cicloturisti possono prendere parte alle manifestazioni di livello cicloturistico e misto, ad andatura libera o controllata e senza classifiche individuali. Il periodo di svolgimento, le modalità di partecipazione, i chilometraggi, le liste di partenza, l'elencazione dei Campionati Italiani sono stabiliti con le Norme Attuative, approvate dal Consiglio Federale.

Attività Cicloturistica

Articolo 100

L'attività cicloturistica si svolge a velocità libera o controllata e può esplicarsi in:

- a) raduni: manifestazioni cicloturistiche a velocità libera o controllata che si svolgono su percorsi non particolarmente impegnativi la cui distanza non deve essere eccedente i 120 chilometri giornalieri.
- b) attività di fondo: si distingue in medio fondo, fondo e gran fondo, manifestazioni che si svolgono a velocità libera o controllata su distanze differenziate superiori agli 80 chilometri di lunghezza.
- c) regolarità: manifestazioni a velocità prefissata che si svolgono su percorsi non eccedenti i 60 chilometri giornalieri, pedalabili a medie non superiori ai 27 km/orari complessivi.
- d) settimane cicloturistiche: manifestazioni che si svolgono in più giornate con chilometri giornalieri non superiori ai 120 chilometri; possono essere previste anche prove cicloamatoriali, riservate ai soli tesserati cicloamatoriali partecipanti alla Settimana.
- e) brevetti, raids: manifestazioni che non presuppongono l'intervento diretto della F.C.I. e possono svolgersi in più giornate.

La normativa è proposta annualmente dalla Struttura Amatoriale Nazionale, approvata dal Consiglio Federale.

Pedilate Ecologiche

Articolo 101

Le pedalate ecologiche (attività promozionale) si svolgono con ogni tipo di bicicletta e con foggia di vestito o divisa sportiva e sono dirette a realizzare i fini istituzionali dettati dallo Statuto Federale, articolo 1 punto 4, per la promozione dell'uso della bicicletta.

I percorsi non devono essere particolarmente impegnativi e non superare il seguente chilometraggio:

- 1) pedalate di classe "A": km 25;
- 2) pedalate di classe "B": km 50.

Le pedalate di classe "A" sono aperte a tutti i cittadini a partire dai 3 anni. I minori di anni 10 devono essere accompagnati da un adulto.

Quelle di classe "B" sono aperte, invece, ai cittadini a partire dal 10° anno di età (anno solare).

L'andatura dovrà essere contenuta, rispettivamente:

- a) 15 km/ora di media per le pedalate di classe "A";
- b) 25 km/ora di media per le pedalate di classe "B".

Gli organizzatori dovranno provvedere alla necessaria copertura assicurativa dei partecipanti, secondo le disposizioni attuative deliberate dal Consiglio Federale su proposta della Struttura Amatoriale Nazionale.

Per questo tipo di manifestazioni non è necessaria la designazione del collegio di Giuria.

Articolo 102

La partecipazione dei tesserati FCI/UCI, appartenenti alle categorie agonistiche e giovanili, alle gare/manifestazioni del settore cicloturistico e amatoriale è regolamentata dalle Norme Attuative ed approvate annualmente dal Consiglio Federale.

Le categorie agonistiche e giovanili della FCI/UCI non possono in nessun caso partecipare a manifestazioni non autorizzate sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana.

Sezione Decima

Auto e moto al seguito

Articolo 103

Per essere autorizzati al seguito di una corsa dovrà essere formulata richiesta al Direttore di Corsa/di organizzazione, nel caso di corsa regionale o nazionale o di manifestazione cicloturistica nazionale; al Responsabile della manifestazione nelle manifestazioni cicloturistiche regionali.

Il titolare dell'automezzo riceverà due contrassegni ufficiali da applicarsi uno davanti e uno dietro l'automezzo stesso.

Eccezione è fatta per le vetture della F.C.I. (Nazionale – Regionale e Provinciale) e della Commissione Nazionale/*Regionale* Giudici di Gara, i cui contrassegni sono predisposti a cura delle rispettive segreterie.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Direttore di Corsa/di organizzazione e/o dal Responsabile della manifestazione che assume ogni responsabilità circa la loro ammissione ed il comportamento delle persone a bordo.

L'elenco delle vetture ammesse dovrà essere custodito dalla Società organizzatrice e potrà essere esaminato dalla Giuria in caso di necessità.

Articolo 104

I distintivi ufficiali devono essere numerati in ordine progressivo e rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) bianco, per il Direttore di Corsa.
- b) rosso, per la Giuria, per il giudice di arrivo e l'ispettore antidoping ove questi segua la corsa;
- c) azzurro, per la Stampa (e servizi fotografici, Radio, TV);
- d) azzurro con la trasversale rossa: per i Motociclisti in servizio informazione stampa;
- e) giallo, per le Società;
- f) rosa, per l'Organizzazione, le staffette motociclistiche ed i suoi servizi;
- g) bianco, con croce bordata di rosso: per i servizi sanitari (Medico ed autoambulanza);

I veicoli inizio e fine corsa sono contraddistinti dai cartelli prescritti dall'art.360 del DPR 16/12/1992 n. 495

Per la carovana pubblicitaria si adotteranno distintivi quadrati con numerazione indipendente.

Le autovetture neutre che svolgono l'assistenza tecnica sono contraddistinte da due bandiere di colore giallo.

Articolo 105

I contrassegni nazionali, regionali e provinciali devono avere le stesse dimensioni e si differenziano tra di loro esclusivamente per il carattere nazionale, regionale o provinciale.

Detti contrassegni spettano di diritto:

- ◆ nazionali: ai componenti Consiglio Federale e Settori/Commissioni Nazionali;
- ◆ regionali: ai componenti Consiglio Regionale e Settori/Commissioni Regionali
- ◆ provinciali: ai componenti Consiglio Provinciale

Al seguito di ogni singola prova sono previste al massimo una vettura con contrassegno nazionale, una con distintivo regionale, una con distintivo provinciale.

I contrassegni regionali potranno essere utilizzati in tutte le gare che si svolgeranno sul territorio del Comitato Regionale, ad eccezione delle gare iscritte nel calendario internazionale e nazionale.

I contrassegni provinciali potranno essere utilizzati in tutte le gare che si svolgeranno sul territorio del Comitato provinciale competente, con la stessa eccezione di cui al comma precedente.

Articolo 106

I titolari delle autorizzazioni delle auto e delle moto al seguito rispondono disciplinarmene del comportamento delle persone ospitate. Essi sono tenuti al più assoluto rispetto delle norme di disciplina e di sicurezza contenute nel presente regolamento, e di quelle del codice della strada.

L'Organizzazione deve provvedere alle vetture secondo quanto riportato dalle Norme Attuative, in riferimento alle gare nazionali ed internazionali.

Nelle gare/manifestazioni a tappe e di un giorno nazionali e internazionali, gli Organizzatori devono provvedere a far sì che le vetture per la Giuria e per il Direttore di Corsa, ove possibile, abbiano il tetto apribile. Obbligatorio per il Presidente di Giuria.

E' richiesta la presenza, con esclusione delle auto dell'organizzazione, di un automezzo per i corridori ritirati sufficientemente idoneo.

Gli organizzatori, per la concessione dell'autorizzazione agli automezzi dovranno tenere conto delle seguenti disposizioni, con l'avvertenza che nessuna vettura può portare a bordo un numero di persone superiore ai posti consentiti:

- 1) per il Direttore di Corsa una sola vettura. In questa vettura dovrà essere lasciato un posto per un componente della Giuria nell'eventualità di un guasto alla vettura che occupava in precedenza. Deve essere predisposta una vettura per ciascuno dei collaboratori del Direttore di Corsa;

- 2) per la Giuria vetture e moto in funzione della composizione del collegio di Giuria.
Sulla vettura del Presidente di Giuria dovrà essere lasciato un posto libero per il Direttore di corsa nell' eventualità di un guasto alla vettura che occupava in precedenza.

In dette vetture potranno essere sistemate altre persone (non più di una per vettura) aventi effettivi incarichi nell'organizzazione, con l'esclusione della stampa.

Nell'assegnazione dei posti si dovrà tenere conto della necessità delle tre vetture di spostarsi, sostare o procedere a seconda del servizio da svolgere;

- 3) Ogni Società con almeno 5 corridori partecipanti (10 nell'attività di fondo cicloturistico) può chiedere di essere ammessa al seguito della corsa con proprio automezzo (se presente un proprio Dirigente tesserato alla F.C.I.).

Gli automezzi delle Società devono marciare rispettando la numerazione progressiva risultante dal sorteggio effettuato dal Direttore di Corsa prima della partenza, alla presenza dei rappresentanti della Società ammessa nelle corse di un giorno o secondo la classifica dopo la prima tappa nelle corse a tappe.

Verranno sorteggiate le autovetture limitate ad un'altezza massima di mt. 1,66.

L'altezza massima di mt. 1,66 prevista per le autovetture delle società del primo sorteggio deve essere rispettata anche dalle autovetture dell'organizzazione che precedono o seguono immediatamente i corridori. In particolare quelle in servizio per: cambio ruote, Giuria, Direzione di Corsa, Medico di gara e Strutture e Commissioni Tecniche.

Nelle gare internazionali e nazionali gli automezzi che superano l'altezza di metri 1,66, non rientrano nei sorteggi e pertanto sono obbligati a seguire la gara in coda alla carovana.

Tale sorteggio si effettua un'ora prima della partenza;

- 4) Le società organizzatrici hanno il diritto di seguire la corsa con non più di tre vetture. In ognuna di esse possono essere sistemati i giornalisti accreditati.
- 5) Il Giornalista di quotidiano o periodico sportivo, potrà seguire la corsa con propria vettura.
- 6) Una vettura idonea per il Medico di gara.

In questa vettura possono trovare posto esclusivamente le persone addette al servizio designate dallo stesso Medico di gara.

Durante la corsa le vetture delle squadre si posizioneranno dietro la vettura del Presidente di Giuria, o dal Giudice da questi delegato.

Gli occupanti dei veicoli devono attenersi in ogni circostanza alle istruzioni della Direzione di Corsa.

Nell'attività di Fondo amatoriale e misto il numero delle vetture delle Società al seguito dei corridori è regolamentato dalle Norme Attuative proposte dalla Struttura Amatoriale Nazionale ed approvate annualmente dal Consiglio Federale.

Articolo 107

Le vetture ufficiali della F.C.I., della Commissioni Giudici di Gara e quella del Medico di gara, sono dispensate dal denunciare eventuali posti disponibili e dall'ospitare persone.

Articolo 108

Può essere concessa l'autorizzazione alla presenza in gara a moto e/o scooters di cilindrata non inferiore ai 125 cc.

I conducenti delle moto, tesserati e *non* svolgeranno i compiti organizzativi che saranno loro affidati dal Direttore di Corsa.

Articolo 109

Le vetture e le moto di cui al punto 2 dell'articolo 106 sono a completa disposizione del Giudice di gara cui il mezzo stesso è assegnato.

Quelle di cui ai punti 3 e 5 sono a disposizione dei titolari dell'autorizzazione.

Quelle di cui alla lettera f) dell'articolo 104, anche se non sono obbligate ad avere a bordo l'Ispettore, tuttavia debbono attenersi al Regolamento di corsa e alle disposizioni che impartirà il Direttore di Corsa o i componenti di Giuria al verificarsi di circostanze che possano influire sul risultato della corsa in subordine alle esigenze di sicurezza.

Articolo 110

Il Direttore di Corsa o il Componente della Giuria provvederanno ad escludere dal seguito di una gara/manifestazione le persone che, a bordo di una vettura ufficiale, non intendano attenersi alle norme del presente regolamento ed alle disposizioni impartite dagli stessi.

Articolo 111

Tutte le vetture sono autorizzate a portare scritte pubblicitarie in corsa.

Articolo 112

Gli organizzatori possono allestire una carovana pubblicitaria, composta da una colonna di veicoli debitamente scortata, che dovrà precedere i corridori di almeno mezz'ora.

Dai veicoli della carovana non può essere lanciato materiale pubblicitario.

Nessuna vettura della carovana pubblicitaria può inserirsi nel contesto della corsa.

Il numero distintivo assegnato stabilisce l'ordine di marcia.

Articolo 113

Nelle gare di un giorno ed a tappe, l'ordine di marcia degli automezzi è il seguente:

- 1 inizio corsa (cartello previsto dall'art. 360 del DPR 16/12/1992 n. 495);
- 2 stampa (disco azzurro);
- 3 vettura neutra (bandiera gialla);
- 4 radio corsa;
- 5 Vice Direttore di Corsa (disco bianco);
- 6 prima vettura giuria (disco rosso);
- 7 corridori;
- 8 seconda vettura giuria (disco rosso);
- 9 Direttore di Corsa (disco bianco);
- 10 vettura neutra (bandiera gialla);
- 11 Medico di gara;
- 12 Presidente o Componente C.F. e/o CC.RR. e/o CC.PP. (disco federale);
- 13 Struttura Tecnica Nazionale e/o Regionale (disco federale);
- 14 Commissione Nazionale e/o Regionale Direttori di Corsa (disco federale);
- 15 Commissione Nazionale e/o Regionale Giudici di Gara (disco federale);
- 16 automezzi società aventi corridori in corsa secondo l'ordine di estrazione a sorte (disco giallo);
- 17 Organizzazione (disco rosa);
- 18 Giudice di Arrivo (disco rosso);
- 19 autoambulanza (croce rossa);
- 20 Fine corsa (cartello prescritto dall'art. 360 del DPR 16/12/1992 n. 495);

Schema Allegato n. 4 del presente regolamento.

Durante la corsa la collocazione degli automezzi autorizzati ad esclusione di quello del medico di gara, potrà essere modificata dal Presidente di Giuria nelle gare nazionali ed internazionali, dal Direttore di corsa nelle gare regionali, secondo le circostanze e nel rispetto delle norme di protezione e di sicurezza dei corridori, del seguito e degli spettatori.

Nelle gare di un giorno ed a tappe iscritte nel calendario nazionale e internazionale, l'ordine di marcia degli automezzi è quello stabilito dalla U.C.I. di cui schema UCI 2.3.046

Articolo 114

La vettura del Direttore di Corsa ha la precedenza su tutti i veicoli ammessi al seguito e può spostarsi ad insindacabile criterio del direttore stesso.

Le vetture dei Componenti la Giuria hanno la precedenza su tutte le altre vetture, possono spostarsi secondo le necessità e gli accordi intercorsi fra gli stessi componenti.

Analogo principio nelle gare regionali vale per le vetture del Consiglio Federale e Comitato Regionale, della Struttura Tecnica Nazionale (o Regionale) e delle Commissioni Nazionali (o Regionale), subordinatamente alle valutazioni del Direttore di Corsa o del Presidente di Giuria ai quali dovrà sempre essere garantito di esercitare le proprie mansioni.

Non possono, però, anteporsi a quella del Direttore di Corsa o della Giuria se non per breve tratto, con l'autorizzazione dei predetti e ciò al fine di lasciare agli stessi la possibilità di esplicare le proprie mansioni in assoluta libertà.

Articolo 115

I conducenti delle auto e delle moto al seguito delle corse, oltre al rispetto delle precedenze indicate dal precedente articolo 113 dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) procedere sul lato destro della strada, salvo che al momento del sorpasso dei corridori che deve essere autorizzato dalla Giuria, nelle gare nazionali ed internazionali, dal Direttore di Corsa o in sua assenza da un Componente del Collegio di Giuria, nelle gare regionali, ed effettuato con l'adozione dei necessari criteri di prudenza;

- b) occupare sempre una posizione di almeno 100 metri prima della testa dei corridori;
- c) non intromettersi fra due gruppi di corridori fino a quando non siano separati da almeno un minuto e solo dopo specifica autorizzazione;
- d) superare con tempismo e con la necessaria velocità, per non costituire alcun vantaggio per i corridori superati;
- e) non sorpassare per alcun motivo i corridori negli ultimi 10 km;
- f) manifestare il proprio intendimento di procedere al sorpasso lanciando segnali alternati ai preposti alla direzione della corsa;

Sezione Undicesima

Corse a cronometro

Articolo 116

In tutte le gare a cronometro, individuali, a coppie ed a squadre, regionali, nazionali ed internazionali l'ora di partenza di ciascun corridore o di ciascuna squadra è predisposta dalla Società organizzatrice.

Per l'effettuazione delle prove di campionato nazionale l'ordine di partenza sarà stabilito dalla competente Struttura Amatoriale Nazionale.

Per le gare di Campionato Regionale il sorteggio sarà effettuato due ore prima della partenza da parte della Società organizzatrice in presenza del Presidente di Giuria.

Nelle corse a tappe l'ordine di partenza dell'eventuale prologo e delle tappe a cronometro sono stabiliti dal regolamento speciale di corsa, nel rispetto della normativa internazionale.

Qualora alla verifica delle tessere in tutte le corse a cronometro, regionali e nazionali, siano presenti meno di cinque corridori o di cinque squadre, è facoltà del Direttore di Corsa/di organizzazione, (in nome e per conto della Società organizzatrice) di annullare la corsa dandone comunicazione scritta al Presidente di Giuria e successivamente all'organo federale ed amministrativo che hanno autorizzato la corsa, oltre che verbalmente ai dirigenti societari ed ai corridori presenti.

Articolo 117

L'orario di partenza e di arrivo deve essere rilevato da un servizio qualificato che assumono la responsabilità esclusivamente per la parte relativa alle funzioni che essi espletano.

Se un corridore od una squadra prende la partenza con ritardo rispetto l'orario assegnato, è esclusivamente di quest'ultimo che viene tenuto conto nello stabilire il tempo impiegato.

I componenti di ogni squadra devono partire predisponendosi affiancati sulla linea di partenza e soltanto quando siano completamente schierati.

In tutte le gare prive dell'autorizzazione per la chiusura totale del traffico, i concorrenti dovranno mantenere la destra della carreggiata rispettando le disposizioni emanate dalla Direzione di Corsa.

Articolo 118

La partenza si dà in sella e da fermo, e quando previsto dalla pedana.

Ogni concorrente ha diritto di farsi sorreggere in sella unicamente da un Giudice o altra persona delegata dall'organizzazione, che non dovrà assolutamente spingerlo.

Ogni concorrente, coppia o squadra, può essere seguito da una vettura avente a bordo un Giudice di gara in funzione di ispettore, se presente, e dal Dirigente Societario e/o personale che svolge assistenza tecnica.

La vettura potrà trasportare biciclette e ruote di ricambio.

Articolo 119

E' vietato al corridore, alla coppia o alla squadra di mettersi sulla scia di altro o altri concorrenti da cui devono intercorrere almeno 25 metri.

Le infrazioni a tale prescrizione sono sanzionate dalla Giuria nella misura stabilita dall'allegato n. 3 del presente regolamento.

Il sorpasso di un corridore va effettuato sul lato opposto della strada ad una distanza di almeno due metri.

L'aiuto fra corridori è vietato.

La vettura al seguito non dovrà affiancarsi né superare il concorrente raggiunto, ma dovrà posizionarsi ad un distanza di almeno 10 metri.

La vettura al seguito di un corridore, coppia o squadra, che raggiunge un avversario, avrà la precedenza sulla macchina del raggiunto.

Il veicolo che segue il corridore che sta per essere raggiunto dal momento in cui la distanza che separa i due corridori sia inferiore ai 100 m. deve posizionarsi dietro al veicolo che segue l'altro corridore.

Il veicolo che segue il corridore che ne raggiunge un altro non è autorizzato ad interporsi sino a quando lo scarto fra i due concorrenti non sia almeno di 50 metri.

Se tale scarto in seguito si riduce, il veicolo si riposizionerà dietro al secondo corridore.

Articolo 120

Nelle gare a cronometro a coppie, la coppia per essere classificata deve arrivare con entrambi i componenti ed il tempo verrà rilevato sul secondo arrivato. In quella a squadre la squadra può arrivare con un solo corridore di meno se è composta da tre o quattro elementi, con due corridori di meno se la squadra è composta da cinque o più elementi.

Il tempo verrà rilevato sull'ultimo corridore utile.

E' vietato ad un corridore ritirato aiutare la propria squadra con un successivo inserimento in gara: se ciò avvenisse dovrà essere espulso insieme all'intera squadra con esclusione dall'ordine di arrivo.

Sulle vetture che seguono il corridore o la squadra può essere installato un altoparlante

TITOLO TERZO

Infrazioni e sanzioni

Sezione Prima

Principi generali

Articolo 121

Le infrazioni si dividono:

- a) Disciplinari;
- b) tecnico – organizzative;
- c) relative ai fatti di corsa;

Le infrazioni disciplinari concernono violazioni alle norme di correttezza o di etica sportiva senza produrre alcuna influenza sullo svolgimento o sul risultato delle gare.

Esse sono riservate in via esclusiva al giudizio delle Commissioni di Disciplina, regionali e nazionale, su denuncia della Giuria o di qualsiasi altro tesserato alla Federazione.

Le Infrazioni tecnico – organizzative , pur verificandosi nell’ambito di svolgimento delle corse non comportano alcun esito sul loro risultato tecnico ed attengono a carenze indicate nell’allegato n. 2.

La competenza a giudicare è del Giudice Unico, regionale o nazionale, su denuncia del collegio di Giuria.

Le infrazioni relative ai fatti di corsa, sono quelle che producono effetti in grado di modificare il suo risultato.

Le relative sanzioni sono di esclusiva competenza del collegio di Giuria; le stesse devono essere denunciate al Giudice Unico per il seguito di competenza.

Le infrazioni relative ai fatti di corsa sono soltanto quelle indicate nell’allegato n. 3.

Articolo 122

Le infrazioni alle norme del presente regolamento ed a quelle stabilite dall’allegato n. 3, relativamente ai fatti di corsa, concernenti rispettivamente le gare iscritte nei calendari regionali, nazionali e internazionale per le categorie indicate dall’articolo 11 del presente regolamento, sono punite con le seguenti sanzioni:

- a) Ammonizione
- b) Ammenda
- c) Retrocessione nell’ordine di arrivo
- d) penalizzazione in termini di tempo
- e) espulsione dalla gara
- f) esclusione dall’ordine di arrivo
- g) sospensione temporanea
- h) divieto di partenza

Articolo 123

Le sanzioni indicate nel precedente art. 122 sono applicate dalla Giuria per le infrazioni concernenti i fatti di corsa, secondo quanto stabilito dai prospetti allegati relativamente a:

- Gare di un giorno
 - a) ammonizione
 - b) ammenda

- c) retrocessione nell'ordine di arrivo
- d) penalizzazione in termini di tempo, soltanto nelle corse a cronometro
- e) espulsione dalla gara
- f) esclusione dall'ordine di arrivo
- g) sospensione temporanea
- h) divieto di partenza

- Corse a tappe

Oltre alle sanzioni sopra citate, è di competenza della Giuria l'adozione della penalizzazione in tempo in tutte le tappe, oltre quelle a cronometro.

Sospensione temporanee

La sospensione temporanea di cui alla lettera g) del precedente articolo 123, viene applicata dal Giudice Sportivo Regionale o Nazionale su denuncia della Giuria. La sospensione decorre dal giorno successivo al ricevimento della notifica del provvedimento al soggetto stesso (raccomandata A.R.). I corridori sospesi, tramite la propria società di appartenenza, possono chiedere al Giudice Sportivo regionale o nazionale, secondo competenza, il differimento della sospensione al fine di poter partecipare durante tale periodo, ai Campionati Mondiali, Europei, Italiani e Regionali, delle singole specialità, a gare di selezione, se invitati, ed a gare organizzate dalla Società di appartenenza.

Le norme del presente articolo non vengono applicate in caso di sospensione per doping.

Divieto di partenza

Il provvedimento di divieto di partenza viene adottato dalla Giuria, anche a mezzo di suo singolo componente, nei casi stabiliti nell'allegato n. 3:

- a) mancanza del casco o casco non regolamentare;
- b) mancanza del/i numero/i dorsale/i e/o al casco;
- c) applicazione dei numeri in posizione diversa da quella stabilita dagli organizzatori e dalla Giuria o alterazione della dimensione degli stessi;
- d) abbigliamento di gara non conforme
- e) presentarsi alla partenza non indossando la maglia di Campione Italiano, Europeo, Mondiale della propria specialità e categoria;
- f) presentarsi alla partenza con mezzo non conforme;
- g) rifiuto di ospitare a bordo sulla vettura sociale un Giudice di Gara quando stabilito
- h) utilizzo di mezzi radio ricetrasmittenti o simili non consentiti;

Articolo 124

Le sanzioni devono essere adottate e applicate sulla base del seguente principio informatore: la sanzione va proporzionata nella misura alla gravità della infrazione.

Sezione Seconda

Sanzioni

Articolo 125 -

L'ammonizione è la sanzione disciplinare da applicare alle infrazioni di entità tale, da non richiedere l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli successivi viene inflitta a Corridori, Dirigenti di Società e ad ogni altro Tesserato.

Essa può essere adottata durante la corsa da ciascuno dei Componenti di Giuria.

Deve essere inflitta dal Direttore di Corsa, nei confronti dei conducenti delle vetture ufficiali al seguito, sul piano della tutela della sicurezza e incolumità del partecipante alla gara stessa.

Inoltre i Componenti di Giuria, per quanto possibile, dovranno a puro titolo di prevenzione avvertire il tesserato che sta per commettere una infrazione, invitandolo ad astenersi da tale comportamento, o contestare, quando ciò si renda utile e necessario, l'infrazione già commessa.

L'ammonizione deve considerarsi fine a se stessa e non può comportare alcuna conseguenza quando l'infrazione non sia stata ripetuta da parte dello stesso corridore. La ripetizione della stessa infrazione da parte del medesimo corridore, successivamente ad ammonizione inflitta comporta l'adozione della sanzione prevista per la relativa infrazione dagli allegati nn. 2 e 3.

Articolo 126 -

Retrocedere vuol dire cambiare la posizione nell'ordine di arrivo del corridore che si intende punire, retrocedendolo fino all'ultimo posto del gruppo di cui faceva parte.
La retrocessione va applicata ai corridori di qualsiasi categoria che abbiano commesso una delle seguenti infrazioni:

- a) irregolare e/o volontà di ostacolare o danneggiare uno o più avversari nell'ultimo km;
- b) illecito aiuto ricevuto da concorrente nell'ultimo km

Articolo 127 -

La penalizzazione consiste nell'addizionare al tempo realmente impiegato ai fini della formazione della classifica parziale e di quella generale nelle corse a tappe, l'ulteriore tempo rappresentato dalla misura della sanzione stessa.

Essa va applicata al corridore, alla coppia od alla squadra per violazione dell'art. 120 del presente Regolamento (corse a cronometro) ed al corridore che abbia compiuto altre infrazioni in violazione del regolamento speciale di corsa.

La Giuria, in presenza di altri casi di particolare gravità che abbiano influito sul risultato della gara, potrà decidere di applicare la penalizzazione anche sull'ordine di arrivo.

Articolo 128 -

L'espulsione dalla gara va applicata ai corridori di qualsiasi categoria colpevoli delle seguenti infrazioni:

- a) traino o trasporto con qualsiasi mezzo
- b) scia ripetuta o per lungo tratto dietro un veicolo
- c) aiuti dati o ricevuti
- d) frode in corsa con cambiamento di percorso
- e) frode in corsa sotto forma di sostituzione con altra persona. (espulsione dalla gara e denuncia agli organi di giustizia per frode sportiva)
- f) infrazioni commesse in violazione del regolamento speciale di corsa approvato dal competente organo federale nonché le infrazioni di particolare gravità che abbiano pregiudicato il regolare svolgimento della gara o danneggiato altri concorrenti.

L'espulsione dalla gara è applicata dal componente di Giuria non appena constatata l'infrazione.

Articolo 129 -

L'esclusione del corridore dall'ordine di arrivo di cui al precedente articolo 126 è applicata dalla Giuria quando l'infrazione sia stata accertata dopo la conclusione della gara.

L'esclusione dall'ordine di arrivo va altresì applicata al corridore colpevole di:

- a) avere usato mezzi fraudolenti;
- b) uso di mezzi sleali particolarmente gravi per impedire ad altro concorrente di superarlo all'arrivo;

L'esclusione dall'ordine di arrivo priva il corridore escluso del diritto all'attribuzione di qualsiasi premio.

Articolo 130 -

Le ammende relative ad infrazione per fatti di corsa inflitte dalla Giuria devono essere versate: gare regionali, nazionali ed internazionali di un giorno: entro 30 giorni della notifica del provvedimento (raccomandata A.R.) rispettivamente alla segreteria del Comitato Regionale competente e/o alla Segreteria Generale FCI a mezzo di apposito c.c.p., dandone tempestiva comunicazione al Giudice Sportivo Regionale o Nazionale.

Gare a tappe: all'organizzatore prima della partenza della tappa successiva e per l'ultima, al termine della stessa. In ogni caso verrà rilasciata regolare ricevuta.

L'organizzatore provvederà quindi a versare l'importo totale delle ammende riscosse alla Segreteria Generale FCI dandone comunicazione al Giudice Sportivo Nazionale entro 10 giorni dal termine della manifestazione ed inviando l'attestato del versamento e l'elenco riepilogativo, motivando le eventuali ammende non riscosse.

Per quanto concerne le ammende di natura tecnico/organizzativa inflitte dal Giudice Sportivo Regionale per le gare regionali e dal Giudice Sportivo Nazionale per le gare nazionali ed internazionali, su denuncia delle rispettive Giurie, devono essere versate nei termini e con le stesse modalità indicate dal presente articolo - secondo comma "gare regionali, nazionali ed internazionali di un giorno".

Articolo 131 -

E' competenza del Giudice Unico adottare la sospensione da qualsiasi attività federale delle Società nel caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, delle ammende dallo stesso Giudice Unico inflitte per infrazioni tecnico organizzative o per fatti di corsa, inflitte dalla Giuria in conformità di quanto stabilito dal precedente articolo 128.

Qualora siano denunciati al Giudice Unico fatti non iscrivibili a quelli di corsa, che abbiano tuttavia influenzato il risultato della gara, gli atti relativi dovranno essere trasmessi al Procuratore federale da parte del Giudice Unico, che dovrà sospendere l'omologazione della corsa.

Articolo 132

Le denunce trasmesse al Giudice Unico relative a violazioni di carattere disciplinare verificatesi prima e dopo la corsa sono trasmesse per competenza al Procuratore Federale. Spetta al Giudice Unico ripetere la pubblicizzazione a mezzo di proprio comunicato dei provvedimenti adottati dalla Giuria per fatti di corsa.

Sezione Terza

Reclami e denunce

Articolo 133

Le eventuali infrazioni per fatti di corsa commesse durante lo svolgimento della corsa/manifestazione, devono essere denunciate dalla Giuria al Giudice Unico per il seguito di competenza.

Avverso lo svolgimento e la classificazione della corsa può essere presentato reclamo alla Giuria entro 30 minuti dall'ora di affissione dell'ordine di arrivo nel rispetto delle seguenti modalità:

- 1) essere formulate in maniera corretta ed in forma scritta;
- 2) sottoscritte dall'interessato o da un componente tesserato del Consiglio Direttivo della società.
- 3) essere accompagnate dal pagamento della tassa nella misura fissata dal Consiglio Federale;
- 4) produrre la necessaria documentazione a sostegno del ricorso;

La decisione adottata in merito al reclamo avverso all'ordine di arrivo, dovrà essere nota a mezzo di apposito comunicato della Giuria.

Contro tale decisione potrà essere proposto appello in seconda e definitiva istanza al Giudice Unico nel rispetto delle modalità di seguito riportate:

- a) essere redatto in forma scritta;
- b) sottoscritto dal Presidente della società interessata;
- c) presentato entro il termine di cinque giorni dalla data di svolgimento della gara a mezzo raccomandata A.R.;
- d) allegato alla tassa di appello nella misura fissata dal Consiglio Federale;
- e) producendo la necessaria documentazione a sostegno dell'appello, non già presentata in sede di reclamo.

Articolo 134

Spetta al Giudice unico Nazionale, per le gare/manifestazioni internazionali e nazionali, ed al Giudici Unici Regionali per quelle iscritte nei calendari regionali, l'omologazione delle gare nel rispetto delle procedure stabilite dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Sezione Quarta

Rinvio

Articolo 135

Per quanto contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle relative norme contenute nel R.T.A.A.- Federale Settore Dilettanti Parte Prima – Strada per quanto applicabili.

Parte II

ATTIVITÀ SU PISTA

(Rif. Delibera Consiglio Federale del 12/12/2012 e lettera Segretaria Generale Prot.
0009278/12 del 20/12/2012)

TITOLO QUARTO
Norme di effettuazione delle corse su pista
Sezione prima
Norme tecniche generali

Articolo 136

Per quanto riguarda la parte non prevista nel presente Regolamento Tecnico attenersi al R.T.A.A. settore pista-

Sezione seconda

Primati

Articolo 137

I primati possono essere stabiliti su piste coperte o scoperte. Non sono ammessi primati con allenatori.

Articolo 138

I primati riguardano tutte le categorie Master suddivise secondo le fasce riportate nel para 1.1.01 delle Norme Attuative.

Articolo 139

Le distanze sono le seguenti:

- partenza lanciata:
 - questi primati si disputano sulla distanza dei 200 mt In questo tentativo si possono effettuare uno o più giri di lancio, con possibilità di scendere dall'alto della curva verso il corridoio dei velocisti.
- Partenza da fermo:
 - Uomini: chilometro, 750, 500, 3 km, 1 ora
 - Donne: 500, 2 km, 1 ora

Articolo 140

L'atleta amatoriale che intende effettuare i tentativi di miglior prestazione e di primato dovrà inoltrare la relativa richiesta alla FCI tramite la propria società di appartenenza.

Articolo 141

Il richiedente dovrà provvedere per proprio conto a prenotare l'uso del velodromo e a prenotare la prestazione dei cronometristi.

Articolo 142

Per i tentativi di record, la FCI darà incarico alla C.N.C.G. di nominare un Commissario Internazionale, che controllerà il tentativo, compilerà i verbali e fungerà anche da ispettore al controllo medico.

Il Commissario dovrà far pervenire alla Segreteria Generale della FCI i verbali ed i fogli originali di cronometraggio per l'omologazione.

Le spese di missione del Commissario, dei Cronometristi, del Medico sportivo, ed il costo delle analisi saranno a carico del corridore che effettua il tentativo di record.

Articolo 143

L'esito del tentativo sarà pubblicato sul sito federale ed inserito, in un archivio delle migliori prestazioni, che verrà aggiornato di volta in volta e sarà presente stabilmente sul sito federale.

Articolo 141

Per quanto non indicato, attenersi al Regolamento Tecnico agonistico della Pista Titolo XXI.